



committente COMUNE DI PADOVA		progettazione generale arch. Andrea Dondi Pinton																																	
oggetto NUOVO PLESSO SCOLASTICO 'GIROTONDO' E DEMOLIZIONE DELL'ESISTENTE		Via Settima Strada, 7 - 35129 - Padova 049.8766132 - andrea.dondi@9hstudio.it																																	
luogo dei lavori PADOVA Via Alfredo Melli, 11		progettazione specialistica																																	
RUP geom. Renato Gallo		PROGETTO ESECUTIVO																																	
CUP H93H19000910004	CODICE OPERA LLPP EDP 2020/073																																		
progettisti RTP: arch. Andrea Dondi Pinton (capogruppo)		titolo CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE 1		CSA1																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>REV</th> <th>DATA</th> <th>MOTIVO</th> <th>scala</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td> <td></td> <td>Emissione</td> <td>data prog. 08/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>tipo elaborato 03E</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>cod. prog. 2018</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>cod. elab. 201803E000CSA1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>disegnato Autore</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>revisionato ADP</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>data stampa 01/10/2021 11:54:58</td> </tr> </tbody> </table>			REV	DATA	MOTIVO	scala	00		Emissione	data prog. 08/2021				tipo elaborato 03E				cod. prog. 2018				cod. elab. 201803E000CSA1				disegnato Autore				revisionato ADP			
REV	DATA	MOTIVO	scala																																
00		Emissione	data prog. 08/2021																																
			tipo elaborato 03E																																
			cod. prog. 2018																																
			cod. elab. 201803E000CSA1																																
			disegnato Autore																																
			revisionato ADP																																
			data stampa 01/10/2021 11:54:58																																
ingegneria s.r.l. STUDIO 5 INGEGNERIA ING. A. GASPARINI		architetti 9hstudio dalla canevari andrea dondi pinton via settima strada 7 - 35129 padova - tel 049.8766132 fax 049.8776994 e-mail dalla.canevari@9hstudio.it andrea.dondi@9hstudio.it																																	
collaboratori -		note A termini di legge il presente elaborato non è riproducibile senza il consenso scritto del Progettista in epigrafe.																																	

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

SOMMARIO

CAPO I – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO.....	6
Art. 1. Oggetto dell'appalto.....	6
Art. 2. Ammontare dell'appalto.....	7
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto.....	8
Art. 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili.....	8
Art. 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili e quadro d'incidenza della manodopera.....	10
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE -	11
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	11
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto.....	11
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	14
Art. 9. Danni di forza maggiore.....	15
Art. 10. Danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle proprietà.....	15
Art. 11. Domicilio elettivo - Rappresentante legale.....	16
Art. 12. Fallimento dell'appaltatore e modifica dell'operatore economico appaltatore.....	17
Art. 13. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	17
Art. 14. CAM – Criteri Ambientali minimi.....	19
Art. 15. Prezzi unitari – Costi sicurezza – Convenzioni europee in materia di valuta e termini.....	19
CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE –.....	20
Art. 16. Consegna e inizio dei lavori.....	20
Art. 17. Termini per l'ultimazione dei lavori.....	21
Art. 18. Sospensioni e proroghe.....	22
Art. 19. Sospensioni ordinate dalla DL.....	22
Art. 20. Sospensioni ordinate dal R.U.P.....	23
Art. 21. Sospensioni per cause diverse.....	24
Art. 22. Certificato di ultimazione dei lavori.....	24
Art. 23. Penali in caso di ritardo.....	24
Art. 24. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e Cronoprogramma –.....	25
Art. 25. Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	26
Art. 26. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	27
Art. 27. Ripristino dei luoghi alla data di ultimazione.....	28
CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA -	29
Art. 28. Anticipazione e modalità di pagamento.....	29
Art. 29. Pagamenti in acconto.....	29
Art. 30. Pagamenti a saldo.....	30
Art. 31. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti.....	31
Art. 32. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo.....	32
Art. 33. Revisione dei prezzi.....	32
Art. 34. Anticipazione del pagamento di taluni materiali.....	32
Art. 35. Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	32
CAPO V – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI -.....	33
Art. 36. Valutazione dei lavori a corpo.....	33
Art. 37. Valutazione dei lavori a misura.....	33
Art. 38. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	33

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

Art. 39.	Valutazione eventuali opere in economia.....	33
Art. 40.	Contabilizzazione dei costi di sicurezza	34
CAPO VI – CAUZIONI E GARANZIE –.....		34
Art. 41.	Garanzia Provvisoria	34
Art. 42.	Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva e garanzia rata di saldo 24 mesi.....	34
Art. 43.	Riduzione delle garanzie.....	35
Art. 44.	Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.....	36
CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE -.....		38
Art. 45.	Variazione dei lavori in addizione e in diminuzione	38
Art. 46.	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	40
CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO.....		41
Art. 47.	Norme di sicurezza generali	41
Art. 48.	Sicurezza e salute sul luogo di lavoro.....	41
Art. 49.	Piano di sicurezza e di coordinamento e piani operativi di sicurezza	42
CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....		44
Art. 50.	Subappalto	44
Art. 51.	Responsabilità in materia di subappalto	46
Art. 52.	Pagamento dei subappaltatori.....	47
CAPO X – CONTROVERSIE, ESECUZIONE D'UFFICIO.....		48
Art. 53.	Contestazioni sugli aspetti tecnici.....	48
Art. 54.	Forma e contenuto delle riserve	48
Art. 55.	Accordo bonario	49
Art. 56.	Controversie.....	51
Art. 57.	Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	51
Art. 58.	Recesso dal contratto e valutazione del decimo	53
CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE E IL CONTO FINALE-.....		53
Art. 59.	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	53
Art. 60.	Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	54
Art. 61.	Presa in consegna dei lavori ultimati.....	55
CAPO XII – NORME FINALI –.....		57
Art. 62.	Spese, oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore –	57
Art. 63.	Conformità agli standard sociali.....	63
Art. 64.	Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	64
Art. 65.	Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.....	65
Art. 66.	Terre e rocce da scavo.....	65
Art. 67.	Custodia del cantiere e cartello di cantiere	65
Art. 68.	Responsabilità ed obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione.....	66
Art. 69.	Tracciabilità dei pagamenti	66
Art. 70.	Disciplina antimafia	67
Art. 71.	Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali.....	67
Art. 72.	Tutela dei lavoratori	69
Art. 73.	Documento unico di regolarità contributiva (DURC).....	70
Art. 74.	Spese contrattuali, imposte, tasse.....	71

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

Art. 75.	Documentazione tecnica finale	71
Art. 76.	Salvaguardia ambientale.....	72
Allegato A -	Standard sociali minimi.....	75

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

NORME RICHIAMATE NEL PRESENTE CAPITOLATO E RELATIVE ABBREVIAZIONI

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza tutte di le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti alla data di esecuzione dei lavori, ed in particolare:

- del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture* (Codice dei Contratti) e successive integrazioni e modificazioni ivi compresi il D.lgs. 56/2017 del 19.04.2017 e il D.L. 16 07 2020 n.76;
- Del Decreto Ministero infrastrutture e trasporti 7 3 2018 n.49.
- del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti; (*Regolamento*);
- degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 commi 2 e 3, 6, 8, 16, 17, 18,19, 27, 35 e 36 del Decreto 19 aprile 2000, n.145, Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (*Capitolato Generale*);
- del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i. (*D. Lgs. 81/08*);
- della Legge 19 marzo 1990, n. 55, per la parte ancora in vigore;
- della Legge 13 agosto, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (L. 136/2010)
- le norme tecniche specifiche e Regolamenti nazionali e/o locali in vigore al momento dell'appalto e nella fase di esecuzione dei lavori.
- Norme Comunali Contenute nel Regolamento Edilizio e di polizia urbana del comune di Padova, che riguardino la disciplina di conduzione dei cantieri, la pulizia delle strade e l'emissione di polveri o rumori

Definizioni:

1. **Appaltatore:** Impresa aggiudicataria del contratto;
2. **Amministrazione / Stazione appaltante:** Comune di Padova
3. **RUP:** Responsabile Unico del Procedimento
4. **DL:** l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, coadiuvato da direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;
5. **CSE:** il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008
6. **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
7. **DURC:** Documento Unico di Regolarità Contributiva (art. 6 del Regolamento Generale)
8. **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
9. **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

10. **CAM (criteri ambientali minimi)** DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017 e s.m.i.)
11. **Costi di sicurezza (anche CSC)** i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli 23, comma 16 ultimo periodo, e 97 comma 6, secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n.81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto 81; di norma individuati nella tabella "stima dei Costi sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto ministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n.212 del 12 settembre 2014).
12. **Lista per l'offerta:** la lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori, dove l'offerente indica i prezzi unitari offerti per ciascuna lavorazione o fornitura, su apposita lista predisposta dalla stazione appaltante che la corredda preventivamente con le pertinenti unità di misura e le quantità, come da desunte da Computo Metrico integrante il progetto posto a base di gara.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Norme Amministrative

CAPO I – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le lavorazioni e forniture nonché nell'attuazione dei piani di sicurezza necessari per l'esecuzione dei lavori di **NUOVO PLESSO SCOLASTICO 'GIROTONDO' E DEMOLIZIONE DELL'ESISTENTE**.
2. Sono compresi nell'appalto tutte le lavorazioni di natura edile, affine ed impiantistica, le prestazioni, le forniture e le provviste, nonché le procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure preventive e protettive, le prescrizioni operative per la sicurezza e la salute nel cantiere mobile o temporaneo e per la prevenzione degli infortuni, necessari per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente 'CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO' – Parte prima, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal 'CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – Parte seconda (articolato in "Opere Edili", "Impianti Elettrici" e "Impianti Meccanici"), con le specifiche tecniche e le caratteristiche qualitative e quantitative previste dal PROGETTO ESECUTIVO (articolato nelle parti edile, strutturale, impiantistica meccanica, impiantistica elettrica, ecc.) e dai relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi ed ai progetti esecutivi degli impianti tecnologici e relativi calcoli, ed ai calcoli strutturali e relativi disegni, ecc., e nel rispetto dei contenuti dei piani di sicurezza, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e per le quali condizioni nessuna eccezione e/o riserva potrà essere proposta nel corso dell'esecuzione dell'appalto stesso.
3. **Trattandosi di opere da realizzarsi in adiacenza ad una scuola e che tale parte adiacente, con i suoi spazi esterni di pertinenza, rimarrà in funzione per tutta la durata del cantiere, l'Impresa ha l'obbligo di condurre i lavori in modo da non disturbare l'attività richiamata accollandosi ogni onere conseguente e provvedendo in attività di cantiere a salvaguardare i criteri di sicurezza, salute e igiene previsti dalla normativa vigente sia nei confronti del personale addetto sia nei confronti di terzi estranei al cantiere, con particolare e non esclusivo riferimento a logistica, movimentazione dei materiali, emissioni acustiche, produzione di polveri e di vibrazioni, concordando le misure da adottare con il Coordinatore per la Sicurezza per quanto di pertinenza dell'impresa al di fuori delle previsioni del PSC. Le lavorazioni maggiormente impattanti verranno pianificate assieme alla DDLL al CSE e alla Committenza anche per il tramite del RSPP dell'attività insediata nell'edificio l'appaltatore pertanto si impegna a sfruttare tutti i periodi di sospensione dell'attività didattica per festività o in orari extrascolastici. Il cantiere dovrà essere compartimentato con apposte barriere invalicabili e teli sigillati a protezione delle polveri in modo da garantire la completa sicurezza degli utenti della scuola adiacente e la continuità dell'attività didattica. Resta inteso che tali oneri sono compresi nei prezzi e che quindi l'Impresa offerente ne ha tenuto conto in sede di offerta e che infine l'Impresa dichiara di aver accettato e tenuto conto nella propria quantificazione dei lavori.**
4. L'appaltatore, con la sua offerta, dichiara di aver preso atto degli aspetti specifici dello stato di fatto ed in particolare che tutti i prezzi e le lavorazioni offerte dall'appaltatore si devono intendere comprensivi degli oneri generali ed utile di impresa per realizzare l'opera con specifico riferimento alle condizioni ambientali e di cantiere in cui si trova lo stato di fatto dei luoghi, sia per quanto documentato nelle tavole di progetto esecutivo sia per quanto l'appaltatore ha potuto prendere diretta conoscenza in sede di sopralluogo prima della formulazione dell'offerta e dichiara quindi di conoscere le specifiche condizioni operative possibili in tale contesto e in conformità alle norme di sicurezza e al PSC.

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e delle conoscenze tecniche ed esecutive esistenti e l'appaltatore deve impiegare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
6. La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto, risultano dai grafici di progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi e i manufatti speciali, dai grafici degli impianti e da quelli strutturali, fatto salvo quanto potrà essere ulteriormente precisato nel momento dell'esecuzione dalla direzione dei lavori.
7. Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
8. Il presente contratto è stipulato **integralmente a misura**.

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento, al netto dell'IVA, è definito come segue:

	Importi in Euro	a misura	TOTALE
1	Lavori (compreso il costo della manodopera)	€ 1 551 000,00	€ 1 551 000,00
	di cui costo stima della manodopera	€ 418 748,34	
2	Costi della sicurezza da PSC		€ 53 000,00
T	Importo totale di appalto (1+2) ai fini della soglia di rilevanza		€ 1 604 000,00
E con riferimento agli importi suddivisi tra quelli soggetti a ribasso e quelli non soggetti a ribasso:			
1	Importo soggetto a ribasso di gara		€ 1 551 000,00
2	Costi di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso di gara		€ 53 000,00

2. L'importo contrattuale risulta dall'offerta complessiva dell'aggiudicatario presentata in sede di gara, aumentato dell'importo dei costi per l'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi del decreto n. 81 del 2008
3. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «IMPORTO TOTALE SOMME IN APPALTO (1+2)» e dell'ultima colonna «TOTALE EURO».
4. Tutti i componenti che saranno montati, ed in particolare gli strumenti e dispositivi connessi con la sicurezza degli impianti, si intendono come certificati e omologati, in conformità alle norme vigenti al momento dell'esecuzione dell'appalto. La relativa documentazione (certificati di omologazione, garanzie dei fabbricati,

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

libretti di istruzioni) dovrà essere tutta allegata, come pure la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 da rilasciare al Committente al termine dei lavori.

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto, in forma scritta, è stipulato **“a misura”** ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), e 59, comma 5-bis del Codice dei contratti nonché dell'art. 43, comma 7 del Regolamento generale, e dell'art.14, comma 1, lettera b), e comma 2 primo periodo del d.m. n.49 del 2018. L'importo come determinato in sede di gara in seguito all'offerta dell'appaltatore per la parte di lavori 'a misura' indicata nella tabella di cui all' Art. 2 comma 1, può variare in aumento e diminuzione in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.
2. E' stabilito contrattualmente come vincolo inderogabile che per i lavori indicati **‘a misura’** nella tabella di cui all'Art. 2 comma 1 così previsti negli atti progettuali e nella lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, **costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come “elenco dei prezzi unitari dei lavori “a misura”**.
3. I prezzi unitari di cui all'“elenco prezzi unitari” citato nel presente articolo, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs.50/2016, fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 46, comma 2, e che siano estranee ai lavori già previsti.
4. I costi della sicurezza sono quelli stimati ai sensi dell'allegato XV al D.Lgs. 81/08, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere e verranno contabilizzati 'a misura' analogamente ai lavori.
5. Si precisa comunque che la misura del corrispettivo da pagare all'Appaltatore è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.

Per una completa conoscenza delle condizioni contrattuali, si rimanda integralmente al documento “Schema di Contratto”, che definisce ed integra in dettaglio i commi sopra esposti e che in ogni caso ha carattere di prevalenza rispetto al presente articolo.

Art. 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell'art. 61 e 90 del Regolamento e in conformità all'allegato «A» del medesimo regolamento, i lavori sono riconducibili alla **categoria prevalente di opere “OG1” - “Edifici civili e industriali”**.
2. Le parti di lavoro appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie diverse da quella prevalente, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lett. oo) ter, 48 e 89 comma 11 dell'art. del D.lgs.50/2016, tenuto conto del D.M. 10 novembre 2016 n.248, sono indicate con i relativi importi nella seguente TABELLA A:

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

TABELLA A

CATEGORIA		IMPORTO LAVORI	%	ONERI SICUREZZA	IMPORTO TOTALE	%
CATEGORIA PREVALENTE						
OG.1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	€ 1 018 595,29	65,67%	€ 34 806,93	€ 1 053 402,22	65,67%
a) OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE O RTI: s.i.o.s. > 10%						
OG11	IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 532 404,71	34,33%	€ 18 193,07	€ 550 597,78	34,33%
TOTALE LAVORI		€ 1 551 000,00	100,00%	€ 53 000,00	€ 1 604 000,00	100,00%

Composizione categoria OG11

OS03	Impianti idrosanitari e antincendio	€ 120 816,86	€ 4 184,40
OS28	Impianti termici e di condizionamento	€ 270 505,98	€ 9 278,46
OS30	Impianti elettrici	€ 141 081,87	€ 4 730,21
Totale		€ 532 404,71	€ 18 193,07

3. La **Categoria prevalente** è la "OG.1" "EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI"
4. L'eventuale affidamento in subappalto di parte delle opere è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs 50/2016.
5. Per la qualificazione l'Appaltatore deve possedere i requisiti di carattere generale previsti dalla vigente normativa ed essere qualificato ai sensi del titolo III del regolamento Generale.
6. Per i seguenti lavori vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:
 - a) opere da impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica. Impianti antifulmine, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere.
 - b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere;
 - c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
 - d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
 - e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
 - f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
 - g) impianti di protezione antincendio.
7. La categoria **OG 11** è stata individuata ai sensi dell'art.79 comma 16 risultando la seguente composizione

VERIFICA REQUISITI OG11

OS 03	Impianti idrosanitari (e antincendio)	€ 120 816,86	23%	OS3>10%
OS 28	Impianti termici e di condizionamento	€ 270 505,98	51%	OS28>25%
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici (e rivelazione incendi)	€ 141 081,87	26%	OS30>25%
TOTALE		€ 532 404,71	100,00%	

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

Art. 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili e quadro d'incidenza della manodopera

1. Le categorie di lavorazioni omogenee sono indicate nella seguente: TABELLA B

TABELLA B - Definizione gruppi di lavorazioni omogenee e Incidenza della manodopera

GRUPPO	DESCRIZIONE LAVORI A MISURA SUDDIVISI PER CATEGORIE OMOGENEE	IMPORTO LAVORI	%	INCIDENZA MANODOPERA	TOTALE
OG.1	Edifici civili e industriali	€ 898 705,02	57,94%	26,17%	€ 929 415,12
OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	€ 119 890,27	7,73%	7,44%	€ 123 987,10
OS 28	Impianti termici e di condizionamento	€ 270 505,98	17,44%	28,85%	€ 279 749,58
OS 03	Impianti idrosanitari (e antincendio)	€ 120 816,86	7,79%	52,38%	€ 124 945,35
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici (e rivelazione incendi)	€ 141 081,87	9,10%	23,58%	€ 145 902,85
TOTALE LAVORI A MISURA		€ 1 551 000,00	100,00%	26,11%	€ 1 604 000,00
ONERI SICUREZZA		€ 53 000,00			
TOTALE GENERALE D'APPALTO		€ 1 604 000,00			€ 1 657 000,00

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE -**Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In generale il dettaglio grafico dei disegni con scala di riduzione minore prevale su quello dei disegni con scala di riduzione maggiore (es.: il dettaglio in scala 1:50 prevale su quello in scala 1:100).
2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari o all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o meno restrittive prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
5. Il contratto, stipulato in base al presente Capitolato vincolerà, fin dalla sua stipula l'Appaltatore, mentre sarà vincolante per l'Amministrazione dopo l'approvazione di Legge.
6. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del Contratto d'Appalto ancorché non materialmente allegati e saranno depositati presso l'ufficio competente della Stazione Appaltante a comprova degli obblighi assunti da entrambi i firmatari:
 - a) il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto parte prima e parte seconda, comprese le tabelle allegate allo stesso con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, e tutte le relazioni specialistiche come elencati nell'elenco elaborati di seguito richiamato
 - d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'Art. 3 che prevale sui prezzi unitari di cui alla lettera i)
 - e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - f) il POS di cui al Dlgs. 81/08.
 - g) il cronoprogramma lavori di cui all'articolo 40 del Regolamento generale,
 - h) le polizze di garanzia di cui all' Art. 42 e all' Art. 44
- i) Il Computo Metrico Estimativo, ai sensi dell'art.32, comma 14-bis, del Codice dei contratti, che tuttavia è vincolante solo per quanto riguarda i prezzi unitari, se coerenti con l'elenco dei prezzi unitari di cui alla lettera d), mentre non lo è per quanto riguarda le quantità, in applicazione dell'art. 59, comma 5-bis, periodo terzo e quarto, del Codice dei contratti nonché dell'Art. 37 del presente Capitolato;
 - j) la dichiarazione di subappalto;

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

ELENCO ELABORATI PROGETTUALI

ELABORATI DESCRITTIVI				
PROGETTO GENERALE ARCHITETTONICO				
RGP	00	201803E0000RGP	doc	Relazione generale di progetto architettonico
QEE	00	201803E0000QEE	xlsx	Quadro economico di progetto esecutivo
CME	00	201803E0000CME	dcf	Computo metrico estimativo
EPU	00	201803E0000EPU	dcf	Elenco prezzi unitari
ADP	00	201803E0000ADP	dcf	Analisi dei prezzi
QIM	00	201803E0000QIM	xlsx	Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
LIS	00	201803E0000LIS	dcf	Lista delle lavorazioni
SCO	00	201803E0000SCO	doc	Schema di contratto
CSA1	00	201803E0000CSA1	doc	Capitolato speciale d'appalto - Parte prima
CSA2.OE	00	201803E0000CSA2.OE	doc	Capitolato speciale d'appalto - Parte seconda: opere edili
CSA-M	00	201803E0000CSA2.IM	doc	Capitolato speciale d'appalto - Parte seconda: impianti meccanici
CSA-E	00	201803E0000CSA2.IE	doc	Capitolato speciale d'appalto - Parte seconda: impianti elettrici
CRP	00	201803E0000CRP	gan	Cronoprogramma
RL10	00	201803E0000RL10	doc	relazione tecnica come disp. Dall'art.28 della legge 9/10/1991, n°10
PMO	00	201803E0000PMO	man	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
CAM	00	201803E0000CAM	doc	Relazione sui CAM
RT-A	00	201803E0000RTCA	doc	Relazione tecnica specialistica valutazione previsionale di clima acustico e di impatto acustico
RTRA	00	201803E0000RTRA	doc	Relazione tecnica specialistica valutazione previsionale requisiti acustici passivi
PROGETTO STRUTTURALE				
RCS	00	201803E0000RCS	doc	Relazione di calcolo strutturale
RGT	00	201803E0000RGT	doc	Relazione geotecnica
RIM	00	201803E0000RIM	doc	Relazione illustrativa dei materiali
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI				
RT-M	00	201803E0000RTM	doc	Relazione tecnica specialistica impianti meccanici
RC-M	00	201803E0000RCM	doc	Calcoli esecutivi impianti meccanici
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI				
RT-E	00	201803E0000RTE	doc	Relazione tecnica specialistica impianti elettrici e speciali
RC-E	00	201803E0000RCE	doc	Calcoli esecutivi impianti elettrici
RF	00	201803E0000RF	doc	Relazione verifica protezione scariche atmosferiche

ELABORATI GRAFICI				
OPERE EDILI				
EA.01	00	201803E0000EA.01	pdf	Fili fissi di progetto
EA.02	00	201803E0000EA.02	pdf	Scavi e rinterri
EA.03	00	201803E0000EA.03	pdf	Pianta vespaio
EA.04	00	201803E0000EA.04	pdf	Pianta piano terra
EA.05	00	201803E0000EA.05	pdf	Pianta copertura livello shed
EA.06	00	201803E0000EA.06	pdf	Pianta copertura
EA.07	00	201803E0000EA.07	pdf	Prospetti

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

EA.08	00	201803E0000EA.08	pdf	Sezioni
EA.09	00	201803E0000EA.09	pdf	Abaco delle murature e dei solai
EA.10	00	201803E0000EA.10	pdf	Pianta dei pavimenti
EA.11	00	201803E0000EA.11	pdf	Pianta dei soffitti
EA.12	00	201803E0000EA.12	pdf	Dettagli servizi igienici
EA.13	00	201803E0000EA.13	pdf	Dettagli costruttivi 1 di 2
EA.14	00	201803E0000EA.14	pdf	Dettagli costruttivi 2 di 2
EA.15	00	201803E0000EA.15	pdf	Abaco serramenti esterni
EA.16	00	201803E0000EA.16	pdf	Abaco serramenti interni
EA.17	00	201803E0000EA.17	pdf	Abaco opere da fabbro e varie
EA.18	00	201803E0000EA.18	pdf	Nodi serramenti esterni
EA.19	00	201803E0000EA.19	pdf	Nodi serramenti interni
EA.20	00	201803E0000EA.20	pdf	Pianta dei sottoservizi
EA.21	00	201803E0000EA.21	pdf	Sistemazioni esterne

STRUTTURE				
S01	00	201803E0000S01	pdf	Pianta fondazioni
S02	00	201803E0000S02	pdf	Sezioni e armatura fondazioni
S03	00	201803E0000S03	pdf	Pianta elevazioni
S04	00	201803E0000S04	pdf	Particolari ed armatura elevazioni
S05	00	201803E0000S05	pdf	Pianta primo impalcato
S06	00	201803E0000S06	pdf	Dettagli solaio predalles
S07	00	201803E0000S07	pdf	Dettagli solaio legno-acciaio
S08	00	201803E0000S08	pdf	Pianta shed e dettagli
S09	00	201803E0000S09	pdf	Centrale termica e terrazza impianti

IMPIANTI MECCANICI				
M01	00	201803E00M01	pdf	Planimetria esterna - antincendio e linee esterne
M02	00	201803E00M02	pdf	Schema funzionale - centrali trattamento aria
M03	00	201803E00M03	pdf	Schema antincendio
M04	00	201803E00M04	pdf	Pianta piano terra - distribuzione idrica e scarichi
M05	00	201803E00M05	pdf	Pianta piano copertura - distribuzione idrica e scarichi - lay out zona tecnica
M06	00	201803E00M06	pdf	Pianta piano terra - distribuzione idronica circuito termico
M07	00	201803E00M07	pdf	Pianta piano terra - distribuzione pannelli radianti
M08	00	201803E00M08	pdf	Pianta piano terra - distribuzione aeraulica
M09	00	201803E00M09	pdf	Particolari costruttivi

IMPIANTI ELETTRICI				
E01	00	201803E00E01	pdf	Schemi a blocchi
E02	00	201803E00E02	pdf	Planimetria esterna
E03	00	201803E00E03	pdf	Distribuzione canalizzazioni principali interne
E04	00	201803E00E04	pdf	Pianta piano terra
E05	00	201803E00E05	pdf	Impianto fotovoltaico
E06	00	201803E00E06	pdf	Particolari costruttivi
E07	00	201803E00E07	pdf	Schema quadri elettrici

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO				
PSC.S1	00	201803E00PSC.S1	doc	Piano di sicurezza e coordinamento

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

PSC.S2	00	201803E00PSC.S2	doc	Fascicolo dell'opera
PSC.S3	00	201803E00PSC.S3	doc	Computo oneri per la sicurezza

2. Sono allegati al contratto i seguenti documenti:
 - l'offerta economica redatta dall'appaltatore in sede di gara;
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti;
 - b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
 - c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1 le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione, in particolare l'appaltatore, nell'accettare i lavori, dichiara:
 - a) di avere esaminato in modo approfondito il progetto definitivo-esecutivo delle opere oggetto dell'appalto, incluse le relazioni di calcolo, di non aver riscontrato alcuna grave deficienza progettuale, di aver valutato gli elaborati progettuali adeguati all'immediata esecuzione dei lavori, e quindi di accettare senza alcuna eccezione tutti gli obblighi relativi contenuti nel presente Capitolato (garanzia, tempi di realizzazione, ecc.);
 - b) di non avere dubbi circa i lavori da eseguire, che risultano chiari ed inequivocabili dai documenti allegati;
 - c) di avere esaminato in modo approfondito tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 - d) avere per proprio conto determinato tutte le quantità occorrenti per consegnare le opere come da progetto, e comunque complete di ogni parte, perfettamente funzionali e collaudabili.
 - e) avere preso visione dei luoghi cui si riferisce l'appalto, del tipo di viabilità esistente al contorno dell'area di cantiere, delle strade di accesso, dello spazio di cantiere, nonché degli impianti che lo riguardano, della eventuale difficoltà degli allacciamenti, di aver verificato le capacità e le disponibilità delle discariche autorizzate, di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia dei lavori in appalto. e di quant'altro un buon Appaltatore deve essere a conoscenza per formulare prezzi e condizioni che lui ha ritenuto di suo interesse e convenienza;
 - f) avere per proprio conto condotto tutte quelle indagini, misurazioni, calcoli che ha ritenuto opportuno ai fini della presentazione dell'offerta;
 - g) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e ritenuto l'offerta stessa congrua e remunerativa;
 - h) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nonché dal Piano di sicurezza e coordinamento.

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
4. Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere la necessaria e specifica esperienza, di disporre di organizzazione propria, di capitali, attrezzature e personale necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo.
5. È fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, fatte salve quelle rientranti nell'ordinaria esecuzione dell'opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione, senza espressa autorizzazione della stessa.
6. In particolare l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e di Regolamento nonché del presente Capitolato.

Art. 9. Danni di forza maggiore

1. I danni di forza maggiore saranno accertati con le procedure stabilite dall'art. 20 del Capitolato Generale, avvertendo che la denuncia del danno di cui all'art. 20 suddetto, deve essere fatta per iscritto alla D.L. entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.
2. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
3. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.
4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 10. Danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle proprietà

1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.
2. Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 11. Domicilio elettivo - Rappresentante legale

1. Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale, l'Impresa ha l'obbligo di eleggere il proprio domicilio presso la sede municipale del **Comune di Padova**. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'elezione del domicilio avverrà con apposita clausola inserita nel contratto. In caso di consegna in via d'urgenza si dà atto che dovrà avvenire in forma scritta da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna lavori.
3. Qualora l'Appaltatore non conduca personalmente i lavori dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnico - morale a termini dell'art. 4 dello stesso Capitolato Generale e comunque di gradimento dell'Amministrazione.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi del comma precedente, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale; il direttore tecnico di cantiere dovrà essere abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire, con mansioni dirigenziali; il tecnico dovrà essere di pluriennale esperienza da comprovarsi tramite produzione di curriculum su richiesta, e di gradimento dell'Amministrazione. Il direttore di cantiere deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la propria presenza sul luogo dei lavori.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
6. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
7. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
8. Prima della stipula del contratto o **entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori**, quando questa avvenga in pendenza del contratto, l'appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione la nomina dei tecnici incaricati alla direzione del cantiere ed alla prevenzione degli infortuni. Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati.
9. Ogni variazione relativa al domicilio dell'Appaltatore e alla cessazione dall'incarico delle persone autorizzate a quietanzare e a riscuotere, del rappresentante dell'appaltatore e del direttore tecnico, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione ed ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione del nuovo atto di mandato con rappresentanza.
10. Per garantire la regolarità ed il buon andamento dei lavori il RUP e/o il Direttore Lavori impartiscono disposizioni e istruzioni mediante ordini di servizio.
11. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L'ordine di servizio in forma cartacea è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'Ordine potrà essere trasmesso all'esecutore e anteriormente o contestualmente anche al RUP

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

per la sua vistatura—_anche via PEC. **In quest'ultimo caso i documenti trasmessi si hanno per conosciuti dall'impresa esecutrice, e vistati dal RUP ai sensi dell'art. 3, co. 3, DM n. 49 dd. 07 marzo 2018, acquisita la ricevuta di avvenuta consegna del documento via PEC.** Qualora l'appaltatore manifesti il proprio motivato dissenso, deve esplicitare apposita riserva nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'atto, a pena di decadenza. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve_.

Art. 12. Fallimento dell'appaltatore e modifica dell'operatore economico appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del D.lgs 50/16, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.lgs 50/16.
3. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del D.lgs 50/16, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
4. La sentenza dichiarativa del fallimento non costituisce fonte di responsabilità per il fallito, fatta salva la presenza di pregressi inadempimenti dell'appaltatore per i quali sia stato già acquisito il diritto alla risoluzione del contratto o all'applicazione di penali; in questi casi può trovare applicazione quanto disposto dal presente capitolato agli Art. 57 e Art. 58 relativi alla risoluzione del contratto e all' Art. 23 relativo all'applicazione delle penali.

Art. 13. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
2. Il direttore dei lavori, oltre ai controlli che può disporre autonomamente, esegue altresì tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.
3. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

4. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.
5. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.
6. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.
7. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, nei termini, se esplicitamente previsti dal cronoprogramma contrattuale sotto l'indentazione 'CAMPIONATURE STRATEGICHE', ovvero, se non ivi specificato, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera, intendendo per congruo anticipo almeno **15 giorni lavorativi** anteriori alla data prevista per la posa del materiale campionato con riferimento alle previsioni del Programma lavori dell'Impresa allegato alla consegna dei lavori;
8. Nel caso di materiali che necessitino di tempi di reperibilità più lunghi o di tempi di realizzazione fuori opera, il termine di 15 giorni di cui sopra si intende ulteriore rispetto ai tempi necessari per la fornitura o la fabbricazione, essendo demandata la valutazione delle tempistiche necessarie esclusivamente all'Impresa stessa.
9. La Direzione Lavori si riserva **10 giorni lavorativi** per rispondere alle richieste di approvazioni, chiedere chiarimenti o integrazioni laddove la campionatura si rivelasse erronea o insufficiente. In tal caso i termini decorrono di nuovo dalla data della presentazione da parte dell'Impresa della campionatura corretta e completa.
10. Un'adeguata campionatura dovrà comprendere, oltre alla scheda tecnica che riporti tutte le informazioni necessarie alla verifica della conformità di quanto proposto rispetto alle prescrizioni di cui alla specifica voce di lavorazione e alle più generali prescrizioni normative cogenti o comunque prescritte dal Capitolato Speciale, anche copia delle certificazioni necessarie a corredo il materiale proposto.
11. L'adeguata campionatura dovrà comprendere disegni tecnici costruttivi se necessari alla completa comprensione di quanto proposto, oltre a un campione fisico del materiale nei diversi tipi di finitura e colore disponibili (mazzetta colori). In alcuni casi (serramenti o elementi assemblati composti di diversa componentistica) la campionatura dovrà essere corredata di un nodo, completo della ferramenta e delle maniglie e dei diversi componenti, ai fini di una completa lettura da parte della DL. In casi particolari la DLL potrà richiedere all'Impresa di produrre un campione assemblato in scala reale che assommi diverse lavorazioni integrate (Mock-up) e che dimostri la coerenza di quanto proposto dall'impresa con riferimento agli obiettivi di progetto e sul quale poter eseguire prove o verifiche analitiche.
12. Tali campioni fisici dei materiali saranno siglati dalla DLL e rimarranno custoditi in cantiere da parte dell'Impresa, in un armadio metallico, fornito dall'Impresa, le cui chiavi saranno conferite alla DL o prelevati dalla DLL e dalla stessa custoditi fuori opera.
13. Resta inteso che qualsiasi materiale fornito e posto in opera (o anche solo trasportato a piè d'opera) dall'impresa senza la preventiva approvazione della DL, conseguente alla procedura di cui sopra, è da

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

considerarsi fornito e posato in opera a rischio e pericolo dell'impresa, pena la sua sostituzione, a spese dell'impresa stessa, nel caso in cui il materiale non dovesse rispondere alle caratteristiche di progetto e alle condizioni di capitolato.

14. I termini di cui ai commi precedenti costituiscono elemento contrattuale al fine della determinazione dello stato di ritardo dei lavori. Il formale sollecito della Direzione Lavori in merito al rispetto della presente procedura è da intendersi quale diffida per inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione ai sensi dell' Art. 57 c. 3 lett. a del presente Capitolato.
15. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
16. Per quanto riguarda provvista dei materiali, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli, 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto.
17. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
18. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il Decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e s.m.i.

Art. 14. CAM – Criteri Ambientali minimi

Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" sono presenti nella documentazione progettuale e di gara pertinente, ovvero nel Capitolato Speciale d'Appalto - parte tecnica, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM. Criteri Ambientali Minimi per lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - D.M. 11 ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017)

Le indicazioni e prescrizioni ivi contenute integrano le specifiche descrizioni e specifiche tecniche richieste per le singole categorie di materiali in ogni specifico capitolo dei documenti di appalto.

Art. 15. Prezzi unitari – Costi sicurezza – Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. I prezzi dell'elenco, di cui all'articolo 41 del Regolamento, sono dedotti dai prezziari dei lavori pubblici d'interesse regionale o dai listini correnti nell'area interessata,
2. I costi della sicurezza, stimati ai sensi dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08, sono contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento e, comunque, i prezzi di elenco delle misure di sicurezza sono distinti da quelli delle lavorazioni e forniture.
3. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in Euro.
4. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono Iva esclusa.
5. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE –**Art. 16. Consegna e inizio dei lavori**

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del contratto a seguito consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre **45 giorni** dalla predetta stipula, previa convocazione dell'appaltatore ed in contraddittorio con lo stesso.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a **5 (cinque) giorni** e non superiore a **15 (quindici) giorni**; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lettera a) del DL 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 oltre che dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del D.lgs. 50/16; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
5. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. Art. 42 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
6. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini di esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili
7. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Qualora il nuovo esecutore non intervenga si sospende la consegna, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione

8. Nel caso di differenze riscontrate, all'atto della consegna dei lavori, fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibile per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione.
9. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all' Art. 54 del presente Capitolato

Art. 17. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori compresi nell'appalto è stabilito in giorni **301 (trecentouno)** naturali, successivi e continui con decorrenza dalla data del verbale di consegna.
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Cronoprogramma dei lavori.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle festività contrattuali.
4. Nel tempo contrattuale di cui sopra si è tenuto conto, nella misura delle normali previsioni, dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole così come quantificati dalla Circolare 05/04/1982, n. 629/U.L. dell'Ufficio Studi e Legislazione del Ministero dei Lavori Pubblici e dai dati ARPAV (*rif. Numero giorni piovosi in veneto; autori F. Rech, Edoardo Furlani*): pertanto, anche in considerazione del fatto che i soli lavori che risentono sensibilmente della piovosità sono quelli che si svolgono quasi esclusivamente all'esterno, il tempo utile tiene conto di **30 giorni di condizioni sfavorevoli** (ovverossia tali da impedire la prosecuzione della lavorazioni, circostanza che dovrà essere documentata dall'impresa e notificata alla DLL contestualmente al verificarsi) per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste dovute all'andamento climatico sfavorevole se non superiore al tempo già previsto.
5. Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione delle opere da parte della Ditta appaltatrice per difficoltà che essa dovesse incontrare nel reperimento dei materiali.
6. L'Appaltatore comunicherà tempestivamente alla Direzione dei lavori, a mezzo PEC, la data nella quale ritiene di aver ultimati i lavori. La Direzione dei lavori procederà allora, in contraddittorio con l'Appaltatore, alle necessarie constatazioni redigendo apposito Certificato di Ultimazione Lavori.
7. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione dei collaudi.
8. È facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna provvisoria dei lavori, ancorché parziale, in pendenza di collaudo.

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

Art. 18. Sospensioni e proroghe

1. Se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo Art. 17 , può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo Art. 17 .
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.
5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe richieste dall'appaltatore, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato. Il responsabile del procedimento ha tempo trenta giorni dal ricevimento della stessa per formulare la propria risposta, ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Generale d'Appalto.
6. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 5 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo Art. 17 essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
7. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 5 o 6 costituisce rigetto della richiesta.
8. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.
9. Nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che consentano di procedere solo parzialmente allo svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, solo parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
10. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma di esecuzione redatto dall'Appaltatore secondo quanto disposto al successivo Art. 24 indipendentemente dalla durata della sospensione.

Art. 19. Sospensioni ordinate dalla DL

1. Ai sensi dell'art. 107 del Codice dei contratti e del DM n.49 del 2018, in caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali di cui all'articolo Art. 45, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1,

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

lettere b), c), e) e comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della DL;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili. Ai sensi dell'art. 10 c. 2 del DM 49/2018, le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.
6. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'Art. 17, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, calcolati sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 comma 2 del d.m. n.49 del 2018 in proporzione al periodo di sospensione eccedente gli stessi termini, iscrivendoli nella documentazione contabile.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all' Art. 24

Art. 20. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; (fra cui rientrano le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in esecuzione ai sensi

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

dell'et. 106c.2 del DPR 236/2012); l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e alla DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo Art. 18, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibile.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
 - a) in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all'Art. 45

Art. 21. Sospensioni per cause diverse

1. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui agli art. Art. 19 e Art. 20 l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 10 c.2 DM.49/2018.

Art. 22. Certificato di ultimazione dei lavori

1. Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore darà comunicazione formale al direttore dei lavori che, previo adeguato preavviso, procederà, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della avvenuta ultimazione dei lavori, alle necessarie operazioni di verifica dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'appaltatore redigendo il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione
2. Le modalità di compilazione e le disposizioni relative al certificato di ultimazione dei lavori dovranno essere analoghe a quelle prescritte per il verbale di consegna dei lavori.
3. Nel caso di lavorazioni di piccola entità, che non pregiudichino la funzionalità delle opere, non ancora completate dall'appaltatore, il certificato di ultimazione dei lavori assegnerà a quest'ultimo un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per l'esecuzione delle necessarie modifiche o sistemazione delle opere stesse; trascorso inutilmente questo termine il certificato di ultimazione dei lavori redatto sarà privo di efficacia e si dovrà procedere alla predisposizione di un nuovo certificato di ultimazione dei lavori che potrà essere redatto soltanto dopo l'effettiva esecuzione degli interventi richiesti.

Art. 23. Penali in caso di ritardo

1. Scaduti infruttuosamente i termini utili di ultimazione dei lavori, l'appaltatore incorrerà nelle penali di seguito indicate, fatta salva ogni riserva per le eventuali maggiori indennità a favore della Stazione appaltante qualora i danni causati dagli stessi ritardi, per qualsiasi titolo, risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stessa.
2. Per ogni giorno di ritardo nel compimento di tutti i lavori l'Appaltatore incorrerà nella penale **pari allo 1 per mille (un euro per ogni per mille euro)** del complessivo ammontare netto contrattuale.

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo Art. 16;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall'articolo Art. 16, comma 4;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il rispetto delle soglie temporali fissate dal cronoprogramma dei lavori;
 - e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
4. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettera a) e b) sono applicate all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 3, lettera e) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Le penali irrogate, ai sensi del comma 2, lettera a) sono disapplicate e – se già addebitate – sono restituite, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori rispetti i termini temporali fissati nel programma dei lavori di cui all'Art. 17.
6. Tali penali, cumulabili, verranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e comunque in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
7. L'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora tale limite venisse superato, si darà corso alla procedura di risoluzione del contratto in danno all'appaltatore secondo quanto previsto dal successivo Art. 26 del presente capitolato.
8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi, fra cui ad esempio il danno derivante dal mancato utilizzo dell'opera di cui trattasi.
9. In caso di ultimazione anticipata dei lavori non è previsto alcun premio di accelerazione.

Art. 24. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e Cronoprogramma –

1. L'Appaltatore, entro 15 giorni dalla stipula del contratto e comunque **almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio lavori**, presenterà all'Amministrazione un proprio programma esecutivo dei lavori, ai sensi dell'art. 43 comma 10 del Regolamento, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori.
2. Tale programma deve essere elaborato sulla base del dettaglio minimo definito dalle fasi lavorative riportate nel cronoprogramma di cui all'art. 40 del DPR 207/2010 (attualmente in vigore), mantenendo i vincoli indicati in tale cronoprogramma, o motivando adeguatamente il differente utilizzo degli stessi, ma comunque coerentemente con i tempi contrattuali di ultimazione previsti e di eventuali scadenze intermedie indicate nell'elaborato cronoprogramma (indentazione 'PUNTI DI VERIFICA'). **Il programma sarà redatto in formato shareware GANTT project o compatibile** e all'invio si allegnerà oltre a copia sottoscritta dall'appaltatore anche il file sorgente. I successivi aggiornamenti del cronoprogramma avverranno su tale base, rispettando vincoli e slittamenti indicati.
3. Il programma lavori dell'appaltatore deve essere approvato dalla Direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione lavori si sia

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il corretto andamento dei lavori, le previsioni di PSC, il rispetto dei termini di ultimazione o dei termini intermedi indicati nel cronoprogramma di progetto.

4. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al decreto legislativo n. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
5. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente.
6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 11 del Regolamento, in caso di sospensione o di ritardo dei lavori resta fermo lo sviluppo esecutivo previsto dal cronoprogramma del progetto esecutivo.
7. Per la durata giornaliera dei lavori si applica l'articolo 27 del Capitolato Generale.
8. Nel generale rispetto delle previsioni del programma esecutivo dei lavori, e salvo diversa, espressa autorizzazione scritta del DLL, **l'appaltatore è tenuto a comunicare alla DL e al CSE alla fine di ogni settimana lavorativa la sintesi dei lavori eseguiti durante la settimana e il programma operativo di dettaglio della settimana successiva, indicando ditte, numero di addetti e mezzi coinvolti, specificando per ciascuna ditta le lavorazioni previste. Tale comunicazione deve essere effettuata tramite posta certificata.** Restano ferme le previsioni del Cronoprogramma di progetto e del Piano di sicurezza e Coordinamento. Il programma esecutivo dei lavori, andrà tenuto costantemente aggiornato a cura dell'appaltatore, anche su semplice richiesta della DLL. La mancata ottemperanza alle previsioni del presente articolo, a seguito di formale sollecito da parte della D.L., verrà considerato grave inadempimento contrattuale anche ai fini di quanto previsto all' Art. 57 c. 3lett. a

Art. 25. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
 - f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - g) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - h) le sospensioni disposte dall'Amministrazione, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal Responsabile per il procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese o fornitori, tecnici o altri estranei al contratto o titolari di rapporti contrattuali con l'Amministrazione, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato all'Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di sospensioni o proroghe di cui all'articolo Art. 18, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo Art. 23, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo Art. 26.

Art. 26. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del D.lgs. 50/16.
2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'Art. 23, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 1.
4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 27. Ripristino dei luoghi alla data di ultimazione

1. All'atto della redazione del verbale di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere nonché completamente ripristinata e perfettamente pulita a carico dell'Appaltatore.

CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA -**Art. 28. Anticipazione e modalità di pagamento**

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di **un'anticipazione entro il limite del 20% dell'importo contrattuale** ai sensi dell'art 207 della legge 17 luglio 2020, n. 77
2. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. Fermo restando quanto previsto dall' Art. 31, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b) la garanzia sarà ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
 - d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
4. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 29. Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per Stati di avanzamento dei lavori, che verranno compilati dalla Direzione Lavori sulla base dei documenti contabili previsti per la contabilizzazione a misura, indicanti la qualità, la quantità realmente eseguita e misurata secondo i metodi di misurazione indicati nelle singole voci di descrizione e nel capitolato speciale d'appalto moltiplicata per i singoli prezzi contrattuali offerti dall'appaltatore nella lista, non appena sarà maturato a favore dell'Appaltatore un credito al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota dei costi della sicurezza, al netto delle trattenute di legge e di contratto, ivi incluso l'eventuale recupero degli acconti già corrisposti, dell'importo del **20% dell'importo contrattuale** (ventipercento).
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una **ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque)%**, ai sensi dell'art. 30- c. 5 del D.lgs. 50/16 da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, e comunque dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.
3. Entro i 30 (trenta) giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori redige il relativo **Stato avanzamento lavori (SAL)** e lo trasmette tempestivamente al responsabile del procedimento il quale emette e trasmette alla Stazione Appaltante, entro i successivi 45 giorni,

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

il corrispondente certificato di pagamento che deve recare la dicitura: "Lavori a tutto il" con l'indicazione della data.

4. A lavori ultimati, il direttore dei lavori, nei tempi previsti al precedente comma 3, fatte salve cause a lui non imputabili, emette e trasmette alla Stazione Appaltante, con le modalità previste dall'art. 200 del D.P.R. 207/2010, il **conto finale**, ovvero lo stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale ed il responsabile del procedimento emette e trasmette, entro i successivi 45 giorni, il relativo certificato di pagamento, con le modalità di cui al comma 3 ed applicando la ritenuta di cui al comma 2, prescindendo dall'importo stabilito al comma 1.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento in acconto, prescindendo dall'importo stabilito al comma 1, con le stesse modalità e termini previsti al comma 4 ed applicando le ritenute di cui al comma 2.
6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo **pari o superiore al 95,00%** (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'Art. 30. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
7. La Stazione Appaltante provvede al **pagamento del certificato di pagamento in acconto** entro 30 giorni a decorrere dalla data di redazione del certificato di pagamento relativo al rispettivo SAL, mediante emissione dell'apposito mandato.
8. Il pagamento delle somme dovute all'Appaltatore è condizionato alla trasmissione, **entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore**, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore, salvo che nel bando di gara sia stato previsto dal committente che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori da lui eseguito.
9. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte dei soggetti impiegati nell'esecuzione del presente contratto, la stazione appaltante provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all'impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva. in conformità a quanto disposto dall'art. 105 del D.lgs. 50/16

Art. 30. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori, di cui al precedente Art. 29 comma 4, viene redatto dalla DL entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale, è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La Stazione Appaltante provvede, nulla ostando, al **pagamento del certificato di pagamento della rata di saldo**, mediante emissione dell'apposito mandato, entro 30 giorni d.f.f.m a decorrere dalla data di redazione del certificato di pagamento relativo al conto finale, ed in ogni caso dopo l'avvenuta emissione del certificato di cui all'Art. 60; la rata di saldo è comprensiva delle ritenute di cui all'articolo Art. 29, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto all' Art. 29, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito pari all'importo della rata di saldo e comunque almeno del 10% dell'importo contrattuale, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

Art. 31. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato
 - a) alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
 - b) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
 - c) agli adempimenti di cui all' Art. 52 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni di legge in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

- f) all'acquisizione, ai fini dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile.
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 32. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

1. Qualora il pagamento delle rate di acconto non sia effettuato entro i termini di cui al precedente Art. 29, per causa imputabile all'Amministrazione, spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
2. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito all'Art. 30 per causa imputabile all'Amministrazione, spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
3. Il saggio degli interessi di mora previsto dai commi 1 e 2 è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.
4. Gli interessi legali e di mora, sono comprensivi del maggior danno subito dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 1224 del c.c. L'Appaltatore non potrà vantare alcuna ulteriore pretesa per aver subito un danno maggiore rispetto agli interessi liquidati.
5. In caso di ritardo nei pagamenti delle rate in acconto e saldo non trova applicazione quanto disposto dall'art. 1194 del c.c. ovvero il pagamento fatto in conto capitale ed interessi sarà imputato prima al capitale.
6. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo è corrisposto in occasione del primo pagamento utile, in acconto o a saldo, su apposita richiesta dell'esecutore dei lavori; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Art. 33. Revisione dei prezzi

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 34. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 35. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D.lgs. 50/16 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

3. Con riguardo alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione fusione e scissione dell'Appaltatore si rinvia a quanto disposto dal D.lgs. 50/16 all'articolo 106.

CAPO V – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI -**Art. 36. Valutazione dei lavori a corpo**

1. Il presente appalto è stipulato integralmente a misura non sono pertanto previste contabilizzazioni 'a corpo'.

Art. 37. Valutazione dei lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino la quantità realmente posta in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati per iscritto dalla DLL.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, parte prima e seconda e secondo i tipi indicati e previsti nel progetto.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo Art. 3 comma **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

Art. 38. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. In nessun caso sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

Art. 39. Valutazione eventuali opere in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del Regolamento generale, come segue:
 - a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell'Art. 46;
 - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

3. I lavori che comportano l'impiego di manodopera e di mezzi d'opera "in economia" saranno ammessi alla liquidazione solo se preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori e solo se le distinte verranno consegnate – direttamente o mediante trasmissione a mezzo PEC - per il riscontro alla Direzione dei lavori, non oltre il giorno lavorativo successivo dall'impiego della manodopera, di mezzi d'opera, di materiali.

Art. 40. Contabilizzazione dei costi di sicurezza

1. La contabilizzazione dei costi sicurezza (CSC), in qualunque modo effettuata, in ogni caso senza l'applicazione del ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente dal CSE ai sensi del Capo 4 punto 4.1.6 dell'allegato XV del D.lgs. 81/08, mediante assenso esplicito.
2. I costi di sicurezza (CSC), determinati nella tabella all'art. 2, comma 1 del presente capitolato, sono contabilizzati in relazione all'effettiva attuazione delle singole misure di sicurezza previste dallo stesso PSC; sono pertanto valutati secondo il loro effettivo sviluppo, come accertato e misurato con le modalità previste dalla documentazione integrante il PSC.
3. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui all' Art. 39 senza applicazione di alcun ribasso.
4. I Costi di sicurezza (CSC) sono contabilizzati unitamente ai lavori ai quali afferiscono, ai sensi dei commi che precedono, e sono inseriti unitamente agli stessi nel relativo Stato di avanzamento lavori ai sensi dell' Art. 29 e, per quanto residua, nel conto finale di cui all'Art. 30.

CAPO VI – CAUZIONI E GARANZIE –**Art. 41. Garanzia Provvisoria**

1. Ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. 50/16, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le modalità e alle condizioni cui al bando di gara e al disciplinare di gara o alla lettera di invito.

Art. 42. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva e garanzia rata di saldo 24 mesi

1. Ai sensi dell'art. 103, c.a 1, del D.lgs. 50/16, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %; qualora il ribasso sia superiore al 20 %, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del D.lgs. 50/16, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del D.lgs. 50/16. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 % dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 %, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. L'Amministrazione può avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio. L'incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza dichiarazione dell'Autorità giudiziale fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia non è ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, e non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del D.lgs. 50/16.
8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del D.lgs. 50/16, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all' Art. 41 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
9. Poiché è previsto un periodo di garanzia di 24 mesi a carico dell'appaltatore, all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione l'appaltatore si impegna a sostituire le sopra menzionate polizze con apposita polizza che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Art. 43. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 93, c. 7, come richiamato dall'art. 103, c. 1, settimo periodo, del D.lgs. 50/16, l'importo della garanzia provvisoria di cui all' Art. 41 e l'importo della garanzia definitiva di cui all'Art. 42 sono ridotti:
 - a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008 oppure ISO 9001:2015. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum); si applica la riduzione del 50% (cinquanta per cento), non cumulabile con quella di cui al punto a) che precede, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese
 - b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
 - c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera a) che è cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
3. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:
 - a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
 - b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
5. Il possesso del requisito di cui al c. 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Regolamento generale, attualmente in vigore, o da separata certificazione ai sensi del c. 1.
6. In deroga al c. 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al c. 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al c. 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.

Art. 44. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.lgs. 50/16, è onere dell'Appaltatore, da ritenersi anch'esso compensato nel corrispettivo dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori di cui all'articolo Art. 16 del presente capitolato, l'accensione **di una polizza "TUTTI I RISCHI DEL COSTRUTTORE (CAR)" comprensiva di RCT** con primaria Compagnia, – Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità CT e garanzia di manutenzione del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n.31,, che deve pertanto prevedere:
 - **Partita 1:** Opere oggetto del contratto – Rimborso dei costi e delle spese necessarie per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate, per una somma pari all'importo del Contratto d'appalto
 - **Partita 2:** Opere preesistenti – Rimborso dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza dell'esecuzione delle opere assicurate, per una somma pari a **Euro 30.000,00 (trentamila/00)**.
 - **Partita 3:** Demolizioni e sgomberi – Rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile, i residui delle opere assicurate, per un importo pari a **Euro 15.000,00 (quindicimila)**
2. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro: **Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)**
3. I massimali sopraindicati sono da intendersi per ogni sinistro e per anno, per tutta la durata del contratto.
4. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, nonché deve coprire i danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'Impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile; La polizza dovrà coprire anche i seguenti rischi: danni da vibrazione; danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi d'appoggio o sostegni; danni a cavi e condutture sotterranee;

5. Le suddette polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente e consegnate, regolarmente stipulate, alla firma del contratto.
6. L'inosservanza di tale obbligo non consente di procedere alla stipulazione del contratto e, in questo caso, tutte le responsabilità, comprese quelle del prolungamento dei tempi di avvio lavori, ricadono sull'Appaltatore.
7. L'assicurazione civile deve coprire anche tutti i rischi del Committente ed i suoi delegati, specialmente in rapporto alle responsabilità nel campo della sicurezza sul posto di lavoro e nei cantieri mobili.
8. In ogni caso l'Appaltatore assume ogni responsabilità civile e penale inerente alle conseguenze di qualsiasi tipo relative alle attività svolte nell'ambito del contratto, anche se i lavori fossero eseguiti dai subappaltatori.
9. La polizza di cui al presente articolo deve portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e deve coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data di consegna dei lavori fino al momento della formale dichiarazione di svincolo resa dal Responsabile del Procedimento in esito alla esecuzione delle opere e all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e deve essere esibita alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori **e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione della polizza suddetta.** Stipulata la Polizza sopraindicata è facoltà dell'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, ordinare all'Appaltatore di stipulare anche appendici per variazioni, integrazioni, proroghe della polizza principale.
10. La copertura assicurativa di cui alla prec. **Partita 1 e 2**, si intende prestata anche per le perdite e/o danni verificatisi durante l'esecuzione delle operazioni di collaudo e/ tests e/o start-up.
11. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
12. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art. 48, c. 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'art. 48, c. 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni di cui alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.
13. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al comma 1, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 2, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di cui all' Art. 59; a tale scopo:
 - a. l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n.31, e restano ferme le condizioni di cui ai commi 11 e 12.
 - b. l'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all'appaltatore e risalente al periodo di esecuzione;
 - c. l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto.

CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE -**Art. 45. Variazione dei lavori in addizione e in diminuzione**

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.lgs. 50/16. Oltre tale limite l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.
2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
 - a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
 - b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
 - c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
3. La stazione Appaltante ha facoltà di introdurre modifiche ai lavori oggetto dell'appalto secondo le clausole chiaramente indicate nei documenti di gara in ottemperanza all'articolo 106, comma 1 **lettera a)** del D.lgs. 50/16 e secondo la disciplina ivi prevista.
4. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, sono ammessi, ai sensi del comma 1 **lettera e)** e nel rispetto del comma 4 dell'art 106 D.lgs 50/16; dette modifiche saranno contenute entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo originario di contratto. Sono altresì ammessi gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella di cui all'Art. 5; tali modifiche non sono considerate varianti in corso d'opera secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs 50/16.
5. Le modifiche di cui al comma 4 che precede, fermo restando che quelle previste ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) e lettera e) del D.lgs. 50/16, dovranno necessariamente essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante, qualora necessarie non potranno cumulativamente superare il limite massimo del 20% dell'importo originario di contratto;
6. Come chiaramente indicato nei documenti di gara, la stazione Appaltante ha facoltà di introdurre ai lavori oggetto dell'appalto le modifiche di cui all'art. 106 comma 1 **lettera b)** del D.lgs 50/16 per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo, per gli appalti nei settori ordinari:
 - risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

- comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
7. Come chiaramente indicato nei documenti di gara, sono ammesse le modifiche contemplate all'art. 106 comma 1 **lettera c)** del D.lgs 50/16, ovvero sono ammesse nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante e fatto salvo quanto previsto all'art. 106 comma 3, comma 7 e comma 14 del D.lgs 50/16 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) sono determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice; in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera; tra le predette circostanze rientra anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - b) non è alterata la natura generale del contratto;
 8. È altresì ammessa la modifica del contratto senza una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'Art. 106 comma 1 lett. d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
 - una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);
 - all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
 - nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
 9. Son altresì ammesse senza una nuova procedura di affidamento, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le modifiche contemplate all'art. 106 comma 2 del D.lgs 50/16, entro il limite del 15% del valore iniziale del contratto, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 comma 3 e comma 8 del D.lgs 50/16
 10. Nei casi di modifiche previste dal presente articolo è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
 11. Nel caso di varianti in corso d'opera il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove lo ritenga necessario, adeguerà il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1) lettera b) del D.Lgs 81/2008 in relazione all'evolversi dei lavori, quantificando anche gli eventuali ulteriori costi per la sicurezza applicando le disposizioni contenute nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08
 12. Le imprese esecutrici (Appaltatore e subappaltatore) adegueranno, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza in relazione ai documenti sopra indicati.
 13. Se la variante comporta la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, la sospensione rientra tra le fattispecie di cui all' Art. 20. e si applicano le disposizioni di cui all'Art. 18 e all' Art. 20 del presente capitolato.
 14. In caso di modifiche di cui al presente articolo, qualora eccedenti le condizioni previste per tali fattispecie dall'art. 106 del D.lgs. 50/16, trova applicazione l' Art. 57 comma 1.

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

15. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all'Art. 17, nella misura strettamente indispensabile.
16. Durante il corso dei lavori l'appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell'ambito dei limiti di cui al comma 4, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia, per metà costituisce economia a favore della Stazione appaltante e per metà è riconosciuto all'appaltatore

Art. 46. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali, di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art. 3.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
 - a) dai prezziari ufficiali di riferimento vigenti nel territorio dove si eseguono i lavori, in assenza di questi dei territori vicini seguendo l'ordine di priorità rispetto alla vicinanza; in presenza di pezzi contemplati in più prezziari, sono considerati quelli medi, oppure, se non reperibili,
 - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
 - d) Ai sensi dell'art.8 c. 6 del d.m. 49 del 2018, ove i prezzi come sopra determinati comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi alla contabilità dei lavori.
 - e) Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
3. In alternativa, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, si procederà all'esecuzione dei nuovi lavori in economia.
4. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di gara.
5. Qualora i prezzi per le variazioni relative alla sicurezza non siano compresi tra i prezzi unitari contrattuali delle misure di sicurezza, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi come previsto dall'allegato XV del D.Lgs. 81/08. Questi nuovi prezzi non saranno assoggettati al ribasso contrattuale

CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO**Art. 47. Norme di sicurezza generali**

1. I lavori appaltati rientrano nel campo di applicazione del capo I del Titolo IV del D.Lgs 81/2008 e devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, salute e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».
5. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO.
6. L'accertamento di gravi e ripetuti inadempimenti in materia di sicurezza, ravvisati dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal direttore dei lavori, determina l'applicazione dell'art. 108 del D.lgs. 50/16.

Art. 48. Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. L'Impresa appaltatrice dovrà osservare, durante l'esecuzione dell'opera, le misure generali e di tutela di cui al D.Lgs 81 del 30.04.2008 ed in particolare dovrà:
 - consegnare prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna, al Responsabile del procedimento una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinti per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL, e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - consegnare prima dell'inizio dei lavori, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e alla Direzione dei lavori, una dichiarazione di avvenuta valutazione dei rischi specifici di cui alla normativa vigente e la costituzione al proprio interno del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - consegnare in copia al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e alla Direzione Lavori le comunicazioni di cui all'art. 17 e 18, del D.Lgs 81 del 30.04.2008, trasmesse dagli organi di vigilanza, indicando i nominativi del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed il medico competente incaricato. Qualora non sia stata definita la figura del Medico competente l'Impresa dovrà darne adeguata motivazione;
 - registrare sul libretto della formazione, da tenere in cantiere, la formazione effettuata per ogni lavoratore sul piano di sicurezza e coordinamento, sul piano operativo di sicurezza e sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto;
 - osservare e far osservare alle ditte subappaltatrici, presenti in cantiere, quand'anche siano lavoratori autonomi, gli obblighi previsti dal D.Lgs 81 del 30.04.2008. Pertanto, **il personale occupato in cantiere, compreso quello delle ditte subappaltatrici deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento**, corredato di fotografia, contenente le generalità (nome, cognome e data di nascita) e l'indicazione del datore di lavoro (nome o ragione sociale della Ditta). Il campo di applicazione della normativa in parola viene individuato con riferimento a tutte le Imprese che operano nel cantiere edile. Tale obbligo grava

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

anche in capo ai lavoratori autonomi, che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

- osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/08, nonché tutte le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
 - osservare e far osservare alle ditte subappaltatrici presenti in cantiere, quand'anche siano lavoratori autonomi, gli obblighi di cui al D.Lgs 81 del 30.04.2008 (in particolare l'allegato XIX), relativi alla redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto, predisporre apposito progetto del progetto a firma di tecnico abilitato qualora la conformazione del ponteggio non rientri tra gli schemi previsti dal relativo libretto e dalla specifica Autorizzazione Ministeriale.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano a tutte le imprese presenti in cantiere.

Art. 49. Piano di sicurezza e di coordinamento e piani operativi di sicurezza

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 101 del D.L. 81/08, verrà consegnato all'appaltatore il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
2. Ai sensi dell'art. 101 comma 2 del Decreto Legislativo 81/08 l'impresa affidataria trasmette il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.
3. Rientra tra i compiti dell'Appaltatore attuare i disposti del predetto Piano, nonché informare e consultare i propri Rappresentanti per la Sicurezza circa i Piani e le loro modifiche più significative ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 81/08.
4. **L'appaltatore, nel concorrere all'appalto, avrà preso conoscenza del Piano di Sicurezza in tutte le sue parti ed allegati e pertanto, con la firma del contratto, egli attesta la realizzabilità dell'opera secondo le modalità descritte nel Piano e con gli apprestamenti ed opere provvisori inserite nel progetto, senza pretendere alcuna integrazione economica.**
5. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento, predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione dall'Amministrazione, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08.
6. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione ed all'Amministrazione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, a sensi dell'art. 100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/08.
7. Qualora l'Appaltatore indichi un ulteriore subappaltatore in data successiva alla prima riunione di coordinamento dovrà tempestivamente comunicarlo al coordinatore in fase di esecuzione entro dieci giorni dall'inizio dei lavori del Subappaltatore stesso.
8. In ottemperanza a quanto previsto nell'art. 17 del Decreto Legislativo 81/08, l'Appaltatore redigerà il proprio piano operativo di sicurezza, secondo le disposizioni dell'allegato XV parte 3 del D. Lgs 81/08, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque consegnato al Committente prima della consegna dei lavori, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento. La mancata ottemperanza della consegna del Piano Operativo entro i termini previsti, è motivo per procedere alla rescissione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs n. 50/2016. Si rimarca che in nessun caso, a seguito delle indicazioni del Piano operativo di sicurezza dell'impresa, potranno essere modificati o adeguati i prezzi pattuiti.

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

9. Preliminarmente all'inizio dei lavori l'Appaltatore comunicherà formalmente al Coordinatore per l'Esecuzione di aver illustrato il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori.
10. Tutte le eventuali imprese subappaltatrici e ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, dovranno redigere, i propri piani operativi di sicurezza con i contenuti minimi di cui all'allegato XV del citato D.Lgs. 81/08. Detti piani devono essere trasmessi dall'Impresa Principale al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione ed all'Amministrazione, almeno 15 gg prima del loro ingresso in cantiere e previa verifica da parte dall'Impresa Principale della compatibilità tra il POS delle imprese esecutrici e il proprio. L'ingresso in cantiere delle ditte esecutrici potrà avvenire solo previa validazione del POS da parte del CSE entro il termine di 15gg dal ricevimento.
11. Appaltatore è tenuto all'esposizione nel cartello, indicante i lavori, i nominativi dei Coordinatori per la Progettazione e per l'Esecuzione.
12. Nel dettaglio, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/08.
13. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani, redatti dalle imprese subappaltatrici, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
14. Il Direttore Tecnico di Cantiere, il cui nominativo deve venire comunicato alla Stazione Appaltante, è responsabile del rispetto dei vari Piani di Sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori da lui dipendenti.
15. L'appaltatore deve fornire tempestivamente gli aggiornamenti alla documentazione relativa ai Piani di sicurezza ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
16. **Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.**
17. Qualora non ricorrano le condizioni per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento rientra tra gli obblighi dell'Appaltatore la presentazione entro trenta giorni dall'aggiudicazione dei lavori e comunque prima della consegna dei lavori, il D.U.V.R.I ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs 81/08.
18. La mancata consegna del Documento di cui al comma precedente costituisce, a discrezione del Committente, causa di risoluzione del contratto.
19. Nell'ipotesi di Associazione Temporanea d'Imprese o di Consorzio tale compito compete all'Impresa Mandataria o designata quale Capogruppo.
20. Il Direttore Tecnico di Cantiere, il cui nominativo deve venire comunicato alla Stazione Appaltante, è responsabile del rispetto dei vari Piani di Sicurezza e Coordinamento, o del piano di sicurezza sostitutivo, da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori da lui dipendenti.
21. Ai fini della notifica preliminare l'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente i dati relativi al numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere (tenendo conto anche di eventuali subappalti) e il numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere. L'Appaltatore è altresì obbligato, ai fini dell'aggiornamento della notifica preliminare, a comunicare alla Stazione Appaltante i dati relativi a ogni impresa o lavoratore autonomo a qualsiasi titolo presenti in cantiere.

CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**Art. 50. Subappalto**

1. Il subappalto o il sub-affidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 del D.lgs. 50/16, con riferimento alla TABELLA A riportata all' Art. 4, è ammesso:
 - a) Per la categoria prevalente OG 1 ai sensi del D.L. 32/19 è **stabilito nel limite del 40% (quaranta per cento)**, in termini economici, dell'importo totale dei lavori.
 - b) Ai sensi del D.M Infrastrutture e trasporti n.248/2016 – “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del D.lgs 50/2016 (G.U. 4 gennaio 2017, n. 3), per la categoria OG 11, individuata come categoria superspecialistica (SIOS) è subappaltabile nel limite del 30% del rispettivo importo delle opere. Tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui alla lettera precedente. Per tali opere non è ammesso l'avvalimento.
2. Le ditte subappaltatrici indicate nell'art.1 del D.P.C.M. n° 187/1991 sono obbligate a comunicare la propria composizione societaria.
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
 - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07 , l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
4. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D.lgs. 50/16, l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
 - b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di all'Art. 49 del presente Capitolato speciale;
6. L'Amministrazione acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
7. Nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e di mancato ottenimento della regolarità contributiva da parte dei subappaltatori e/o dei cottimisti l'appaltatore (esecutore) si assume l'impegno di far applicare nei suoi e nei confronti dei subappaltatori le disposizioni previste dall'Art. 72 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
8. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, ma comunque indicati come subappaltabili nelle procedure di gara.
9. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
10. E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare contestualmente all'Amministrazione e all'ufficio di direzione lavori, nonché, se nominato, al coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione, per tutti i subcontratti, il

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati corredando la documentazione con la copia del contratto stipulato con il subcontraente.

11. è considerato subappalto, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs 50/16, qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
12. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del D.Lgs 50/16 e ai fini del presente articolo, non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
13. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
14. Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
15. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 51. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, ai sensi degli articoli 1218 e ss. del C.C., sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono, ognuno per la propria competenza, a verificare il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto, oltre al controllo delle attività dei subappaltatori ed alla vigilanza sulla regolarità delle imprese subappaltatrici.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 C.C. con conseguente possibilità per l'Amministrazione di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. 646/1982. (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno) L'Appaltatore provvede affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; L'Amministrazione verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti:
4. L'Appaltatore, il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Padova
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dell'Art. 50, si applica l'Art. 72, commi 8, 9 e 10, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 52. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 180 del 11.11.2011 tale disposizione si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture.
3. Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del d.lgs. 50/16, in caso di mancato adempimento da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, 43/144 ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005) e su richiesta del
4. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori o dello stato finale dei lavori, verrà acquisito il DURC anche dei subappaltatori e dei cottimisti.
5. Nel caso di inadempienza contributiva o irregolarità contributiva accertata dal DURC si applicherà quanto previsto dall'Art. 72 del presente capitolato speciale d'appalto.
6. Il RUP procederà trattenendo dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. .

CAPO X – CONTROVERSIE, ESECUZIONE D'UFFICIO**Art. 53. Contestazioni sugli aspetti tecnici**

1. Se l'appaltatore avanza contestazioni sugli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, purché tali contestazioni siano state formulate in forma scritta alla DLL, quest'ultima ne dà comunicazione tempestiva al RUP il quale convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.
2. All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della relativa sottoscrizione, nei tempi e nei modi di cui all'Art. 54
3. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al DLL nel termine di perentorio di 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
4. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
5. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Art. 54. Forma e contenuto delle riserve

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
3. L'appaltatore può apporre riserve oppure sottoscrivere con riserva la documentazione che gli è sottoposta dalla DLL o dal RUP, con le seguenti modalità e alle seguenti condizioni:
 - a) Sul verbale di consegna dei lavori per contestazioni inerenti le condizioni relative alla consegna e per ogni aspetto rilevabile al momento della consegna di cui all' Art. 16;
 - b) Sugli ordini di Servizio, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di uniformarsi ai predetti ordini e di darne esecuzione, per contestazioni inerenti i contenuti del medesimo Ordine;
 - c) Sui verbali:
 - di sospensione dei lavori nonché sul successivo verbale di ripresa dei lavori, per contestazioni inerenti la sospensione;
 - di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti esclusivamente la ripresa dei lavori oppure per contestazioni inerenti la sospensione nel solo caso questa sia illegittima sin dall'origine oppure non gli sia stato messo a disposizione il precedente verbale di sospensione;
 - di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti la mancata ripresa, a condizione che l'appaltatore abbia preventivamente agito mediante diffida;

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

- d) sui libretti delle misure e sul registro di contabilità
- Per contestazioni inerenti i lavori contabilizzati o che si ritengono contabilizzati erroneamente, o per pretese di lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti la sola fase esecutiva posteriore alla precedente sottoscrizione del registro di contabilità;
- e) Sul conto finale, per conferma di contestazioni e riserve già iscritte ai sensi delle lettere a), b), c), per le quali non sia intervenuta una soluzione ai sensi dell'art. 53 e Art. 55 . Le riserve non confermate espressamente si intendono abbandonate e perdono qualunque efficacia giuridica. L'appaltatore non può iscrivere domande oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori.
4. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
5. All'atto della firma con riserva del registro di contabilità le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, le specifiche ragioni di ciascuna domanda e la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute, anche al fine di consentire alla DLL e al RUP di valutare la fondatezza della richiesta.
6. Se l'appaltatore, al momento dell'iscrizione della riserva, per motivi oggettivi e che devono corredare la riserva stessa, non abbia la possibilità di esporne la quantificazione economica, deve formulare e iscrivere con precisione le somme di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda in maniera specifica, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio a pena di decadenza dei successivi 15 (quindici) giorni.
7. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
8. Le riserve e le contestazioni:
- a) Formulate con modalità diverse da quanto previsto al comma 3, oppure formulate tardivamente rispetto al momento entro il quale è prevista la loro iscrizione di cui al comma 4, sono inefficaci e non producono alcuna conseguenza giuridica;
 - b) Iscritte ma non quantificate alle condizioni o entro i termini di cui al comma 3, o non confermate espressamente sul conto finale, decadono immediatamente e non sono più reiterabili.
9. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Il DLL ed il collaudatore in corso d'opera se nominato, devono comunicare tempestivamente al RUP il contenuto delle riserve e contestazioni di cui al presente articolo, e fornire allo stesso RUP con altrettanta tempestività una relazione riservata avente per oggetto le valutazioni di merito, sotto i profili di fatto, di diritto e di contenuto economico. Delle riserve e contestazioni avanzate dall'appaltatore dopo la loro quantificazione ai sensi del comma 5.

Art. 55. Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del D.lgs. 50/16, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti.

2. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
3. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'articolo 51.
4. Ai sensi dell'art 6-bis del D.lgs 50/16, l'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto Appaltatore, previa audizione del medesimo.
8. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

9. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante

Art. 56. Controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell' Art. 55 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Padova rimanendo esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.
2. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione.

Art. 57. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:
 - a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
 - c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
 - a. la decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. carenza sopravvenuta dei requisiti per il rilascio della certificazione antimafia (nulla osta antimafia ed informazioni prefettizie); il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
 - c. la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - d. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ai presenti lavori, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della L. 136/10;
3. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all' Art. 26, i seguenti casi:
 - a. inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

- mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b. esecuzione dei lavori in difformità del progetto approvato o delle direttive della Direzione dei Lavori o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c. rifiuto di dar corso alle varianti regolarmente approvate ed ordinate dall'Amministrazione;
 - d. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - e. inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - f. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - g. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - h. subappalto non autorizzato ai sensi dell'articolo Art. 50, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - i. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; impiego di materiali non previsti o non a norma, rifiuto di provvedere alla sostituzione dei materiali contestati dall'Amministrazione o rifiuto di eseguire interventi di ripristino ordinati dalla Direzione Lavori;
 - j. frode accertata nell'esecuzione dei lavori;
 - k. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - l. applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - m. Ottenimento del DURC dell'appaltatore (esecutore) negativo per due volte consecutive secondo quanto indicato al successivo Art. 72
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs.50/16, nel seguente modo:
- a. affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'Appaltatore inadempiente, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

- b. ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione di un'eventuale gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'appalto opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
7. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106, comma 10, del D.lgs.50/16, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Art. 58. Recesso dal contratto e valutazione del decimo

1. Per le modalità e procedure di esercizio del diritto di recesso da parte dell'Amministrazione, si fa riferimento all'articolo 109 D.lgs. 50/16.

CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE E IL CONTO FINALE-**Art. 59. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal presente C.S.A. nonché dagli atti contrattuali.
2. Ultimati i lavori, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione scritta al Direttore Lavori che procederà, entro 10 giorni, alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo, in doppio esemplare il certificato di ultimazione lavori; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

- indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
 5. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non siano ultimati nel termine previsto dal presente C.S.A. nonché da quello contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
 6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione che deve ritenersi, a tutti gli effetti, ricompreso nell'importo contrattuale con espressa esclusione di qualsiasi variazione, variante, eccezione e/o riserva riferibile all'appaltatore; tale periodo cessa con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale d'appalto.
 7. Dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione decorrerà un periodo di garanzia della durata di 24 mesi. Durante detto periodo l'amministrazione potrà pretendere ulteriori interventi sui lavori eseguiti qualora questi presentino difetti e vizi; nel quale caso l'appaltatore dovrà procedere agli interventi richiesti senza aver diritto a compensi aggiuntivi. Allo scadere del periodo di garanzia l'Amministrazione provvederà allo svincolo della polizza di cui al precedente Art. 42.

Art. 60. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il collaudo dei lavori deve essere svolto secondo le disposizioni contenute all'art. 102 del D.lgs. 50/16 e al Titolo X Capo I e Capo II del Regolamento (attualmente in vigore).
2. L'incarico di collaudo deve essere conferito entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori a soggetti di specifica qualificazione professionale, il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori, approvato non oltre i successivi 60 giorni, ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo decorsi due anni secondo le specifiche previste dall'art. 102 del D.lgs. 50/16 dell'art. 216 del D.P.R. n. 207/2010 (attualmente in vigore)..
3. Il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 102 del D.lgs. 50/16; questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010 (attualmente in vigore).
4. La nomina del collaudatore è obbligatoria quando siano iscritte riserve sui documenti contabili per un ammontare superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale e deve essere disposta entro trenta giorni dalla iscrizione delle riserve.
5. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
6. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, La Stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'Appaltatore.

7. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

Art. 61. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate, anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, qualora abbia necessità di occupare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro eseguito prima che intervenga il collaudo provvisorio; troverà applicazione il disposto dell'art. 230 del Regolamento ed in particolare, sensi del comma 1 del predetto articolo, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:
 - a. sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
 - b. sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità per i fabbricati e siano stati forniti dall'appaltatore le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;
 - c. siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
 - d. siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
 - e. sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. Ogniquale volta si procederà alla presa in consegna anticipata di una parte di impianto od opera, a seguito della redazione dell'apposito verbale di cui al precedente comma 1 lettera e) che dovrà essere sottoscritto dalla D.L., dall'Impresa e dal RUP. Al verbale dovranno essere allegati in particolare i seguenti documenti:
 - a. certificato di collaudo funzionale e prova emesso dalla D.L. e sottoscritto da collaudatore e dall'appaltatore;
 - b. disegni esecutivi finali;
 - c. certificazioni, dichiarazioni delle apparecchiature installate;
 - d. dichiarazione di conformità parziale ai sensi legge 37/2008.
5. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
6. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
7. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
8. La Ditta rimane responsabile dell'eliminazione dei difetti di costruzione, della cattiva qualità dei materiali impiegati, ed in generale delle insufficienze che venissero eventualmente riscontrate dal Collaudatore all'atto

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

della visita di collaudo con esclusione ovviamente dei danni causati dall'uso o da cattiva conduzione da parte dell'Amministrazione.

CAPO XII – NORME FINALI –**Art. 62. Spese, oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore –**

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori (importo delle lavorazioni e forniture più costi della sicurezza) e perciò a carico dell'appaltatore tutte le spese indicate all'art. **32 comma 4 del Regolamento (attualmente in vigore)**, ovvero:
 - a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
 - b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
 - c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
 - d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
 - e) le spese per l'impianto, l'allaccio idrico ed elettrico, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale del cantiere, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
 - f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
 - j) le spese per l'apprestamento entro il cantiere e la manutenzione di idonei locali destinati ad uso Ufficio per la Direzione Lavori, arredati, riscaldati ed illuminati in maniera efficiente, provvisti di tavolo, sedie, armadio con chiave da consegnare alla DLL, dotati di estintore e dove sarà cura dell'appaltatore produrre e mantenere una copia degli elaborati progettuali e di contratto;
 - k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - l) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - m) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti a carico dell'Appaltatore in relazione alla valutazione della congruità rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza;
 - n) gli oneri generali e particolari previsti dal comma seguente del presente capitolato speciale di appalto
2. Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore gli obblighi previsti dal Capitolato Generale di Appalto, quelli elencati dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e tutti quelli previsti nel presente Capitolato Speciale tra i quali i seguenti:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

- b) la formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo ed all'entità delle opere appaltate con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, per consentire un'accurata esecuzione delle stesse, comprese tutte le spese inerenti al suo impianto ed esercizio, quali spese di allacciamento, tasse, occupazioni, danni, recinzioni ecc.;
- c) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- d) la formazione di idoneo piano carrabile di cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante, previo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi inclusi l'estirpazione di alberi e/o vegetazione; i movimenti di terra, l'eventuale formazione di sottofondo carrabile in stabilizzato compattato e la successiva rimozione a fine cantiere e ogni altro onere relativo alla adeguata formazione del cantiere attrezzato;
- e) l'apprestamento entro il cantiere e la manutenzione del locale o dei locali destinati ad uso Ufficio per la Direzione Lavori, arredati, riscaldati ed illuminati in maniera efficiente, provvisti di tavolo, sedie, armadio chiuso a chiave, dotati di estintore;
- f) L'eventuale trasporto del materiale di scavo in sito temporaneo indicato dalla Stazione Appaltante nell'ambito comunale al fine di mantenere l'area di cantiere sgombra;
- g) Il trasporto del materiale di scavo dal sito di stoccaggio temporaneo di cui al precedente comma, al cantiere, per l'utilizzo dello stesso come materiale di rinterro;
- h) l'adeguata protezione degli individui vegetali ricadenti in ambito di cantiere e indicati da mantenere, l'eventuale loro potatura e comunque la protezione dei tronchi e dell'apparato radicale tramite tavolati e stuoie;
- i) l'eventuale rimozione temporanea delle recinzioni esistenti ove necessario, previa autorizzazione da parte di RUP, DL e CSE, e il successivo ripristino delle stesse a fine lavori;
- j) la pulizia anche quotidiana del cantiere, degli spazi aperti e delle vie di transito, compreso lo sgombero dei materiali lasciati da altre Ditte;
- k) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- l) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- m) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in relazione alle norme che governano l'accettazione degli stessi, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo (due provini) per ogni giorno di getto, tali campioni saranno custoditi nei locali della Direzione Lavori con sigilli a firma del Direttore Lavori e dell'Impresa

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

- n) l'impresa ha l'obbligo di preparare a sue spese i campioni dei vari materiali impiegati e delle loro lavorazioni e sottoporli all'approvazione della Direzione dei Lavori alla quale spetterà in maniera esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni e di rilasciare nullaosta alla realizzazione delle opere simili, l'impresa ha altresì l'obbligo della fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera. Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno depositati negli uffici della Direzione Lavori quali termine di confronto e di riferimento;
- o) ogni onere connesso agli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie disposte dalla D.L. o dall'organo di collaudo o comunque previste dalle normative vigenti. Sono a carico dell'Appaltatore le prove ed analisi necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti comunque disposte dal D.L. o dall'organo di collaudo.
- p) ogni onere connesso alla denuncia – se necessaria - alle competenti autorità delle opere da eseguirsi in cemento armato e a struttura metallica secondo le disposizioni della Legge 1086/1971 nella modalità prevista dalla S.A. (anche mediante piattaforme elettroniche SUAP) nonché all'esecuzione delle relative prove di carico e all'assistenza per qualsiasi altra prova che sia ordinata dalla Direzione dei lavori;
- q) ogni tipo di spesa, competenza ed onorari che si renderanno necessari anche per le dichiarazioni di conformità di cui al Decreto Min.le 22.1.2008, n. 37 (ex Legge 46/1990); tutti gli elaborati dovranno essere consegnati in triplice copia sia su formato cartaceo che formato informatico leggibile (cd-rom in formato .dxf o .dwg, .doc, .jpg, .pdf);
- r) ogni onere connesso alle verifiche preliminari alla posa degli impianti da eseguirsi per accertarne la fattibilità dei medesimi e garantire il buon funzionamento futuro (anche in relazione alle effettive caratteristiche delle apparecchiature fornite);
- s) prima della posa dei materiali per i quali è richiesta una definita resistenza e/o reazione al fuoco, dovrà essere fornita la relativa Certificazione e/o Omologazione e copia della bolla di fornitura del materiale, a posa avvenuta dovrà essere rilasciata una dichiarazione che attesta la corretta posa in opera del materiale, in conformità a quanto specificato nella Certificazione e/o Omologazione che accompagna il materiale;
- t) ogni onere connesso alla redazione di certificazioni, dichiarazioni, accertamenti previsti a carico dell'esecutore – con oneri a suo completo carico - dalle vigenti disposizioni di Legge ed alle normative CEI in vigore, necessarie per l'ottenimento delle approvazioni, autorizzazioni e collaudi degli impianti eseguiti e delle apparecchiature installate da parte delle competenti Autorità (Comune, VV.F., ISPESL, U.L.S.S., ecc.). Tutti gli elaborati suddetti dovranno essere compilati correttamente e in ogni parte secondo le indicazioni e le modalità richieste e dotati di tutti gli allegati previsti; tali elaborati dovranno inoltre essere firmati sia dal legale rappresentante dell'Appaltatore che dai tecnici nominati di cui sopra e consegnati entro e non oltre cinque giorni naturali e consecutivi da verbale di ultimazione dei lavori;
- u) la fornitura di tutti i mezzi (macchine operatrici, strumentazioni per calcolo e misura) ed il personale necessario alle operazioni di consegna, tracciamento, rilievo, misurazione, prove di campagna e di laboratorio, verifica e collaudo lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- v) prima di dare inizio ai lavori, l'Appaltatore è tenuto ad accertare presso gli utenti del suolo e sottosuolo pubblico ed eventualmente privato, nonché linee aeree, l'esistenza di cavi sotterranei o di condutture, con l'eventuale predisposizione di una planimetria contenente tutti i sottoservizi se richiesto dalla D.L.. In caso affermativo l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto agli Enti proprietari di dette opere la data di inizio dei lavori, chiedendo tutti quegli elementi necessari a consentire l'esecuzione dei lavori con le cautele opportune per evitare danni ai manufatti esistenti. Il maggiore onere al quale l'Appaltatore dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compensato con i prezzi di appalto. Qualora nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni a cavi o condotte, l'Appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso agli enti interessati ed alla D.L.. Rimane fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unico responsabile è l'Appaltatore, rimanendo del tutto estranea la

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

Stazione Appaltante e D.L. da qualunque vertenza sia civile che penale, questo anche se presenti propri incaricati in luogo;

- w) l'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- x) la salvaguardia delle tubazioni dell'acqua e del metano, dei cavi elettrici e telefonici ed ogni altro sottoservizio esistenti nel sottosuolo e la rimessa in pristino alla quota finale di progetto di tutti i chiusini, saracinesche, idranti, ecc. preesistenti e riguardanti i servizi dell'acquedotto ed elettricità comunali, secondo le indicazioni degli Enti interessati.
- y) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque sia in relazione all'edificio di progetto sia in relazione ad eventuali reti preesistenti che venissero interessate dalla presenza del cantiere e che devono essere mantenute efficienti
- z) l'appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione e comunque nel numero e nel modo indicato dalla DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
- aa) La redazione dei progetti esecutivi per la cantierizzazione di elementi particolari, che si rendessero necessari durante il corso dei lavori per l'esecuzione di opere di dettaglio, da sottoporre ad approvazione della Direzione Lavori, e in particolare per le strutture in cemento armato, per i nodi della carpenteria in legno, per le opere in ferro;
- bb) la rimozione e lo smaltimento delle eventuali opere contenenti amianto verranno realizzate nel rispetto del D.P.G.R 11/10/96 n. 0376/Pres sarà inoltre a carico dell'appaltatore la stesura del piano dettagliato dei lavori secondo quanto previsto dall'Art. 34 del D.L. 277/91. Durante gli interventi di bonifica dovranno essere rispettate le misure di sicurezza di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 06 settembre 1994.
- cc) l'appaltatore è tenuto alla presentazione, alla conservazione in cantiere ed all'aggiornamento della seguente documentazione:
- planimetria generale, definitiva, del cantiere (entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna) approvata dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tale planimetria deve contenere l'ubicazione delle macchine, delle attrezzature, degli apparecchi di sollevamento, dei baraccamenti vari, con l'indicazione delle parti costituenti gli impianti elettrici, di messa a terra, di protezione delle scariche atmosferiche ecc..;
 - copia denuncia dell' I.S.P.E.S.L. (per prima verifica collaudo) o da Enti Certificatori accreditati (per verifica periodica annuale) per gli apparecchi di sollevamento materiali (gru, argani, ecc. con portata superiore ai 200 Kg.);
 - copia denuncia dell' I.S.P.E.S.L. per gli impianti di messa a terra e (eventuali) di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi del DPR del 22.10.2001, n.462;
 - certificati di conformità alla L. 46/90 (rilasciati dalle ditte esecutrici a ciò abilitate) degli impianti di cantiere;
 - schede tossicologiche dei materiali impiegati;
 - eventuali comunicazioni trasmesse agli enti erogatori o concessionari di servizi (ENEL, ACQUEDOTTO E FOGNA, GAS TELEFONO, AZIENDA TRASPORTI, FERROVIA ecc.) per definire le modalità di esecuzione di lavori che interferiscano con i tracciati di tali servizi;
 - libretti degli apparecchi di sollevamento;

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

- eventuale documento di approvazione radiocomando della gru da parte dell' I.S.P.E.S.L. e copia denuncia installazione;
 - copia dell'autorizzazione ministeriale del ponteggio metallico, nonché il progetto del ponteggio, nei casi previsti dalla legge vigente, a firma di un professionista abilitato;
 - documentazione di lavoro prevista dal D.lgs 81/08 e s.m.i.;
 - registro infortuni;
 - registro delle visite mediche obbligatorie (se si svolgono lavorazioni in Sorveglianze Sanitarie ex art.16 D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni) e delle vaccinazioni antitetaniche;
 - ricevute consegna DPI;
- dd) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio;
- ee) idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- ff) ogni onere connesso agli apprestamenti occorrenti per riparare le opere dalle acque e dal gelo o da eccessivo calore, e realizzare le opere eventualmente occorrenti per impedire danni alle parti già eseguite, evitare il propagarsi di polveri, predisporre i ripari necessari per evitare la caduta di calcinacci o altro;
- gg) ogni onere connesso alla sospensione immediata dei lavori e la più sollecita notifica al Direttore dei Lavori nel rinvenimento di reperti storici e/o artistici, con l'obbligo nel contempo della sorveglianza, affinché non abbiano a verificarsi asporti e manomissioni. Detto onere solleva la Stazione Appaltante e la Direzione dei Lavori da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso gli organi preposti alla tutela e salvaguardia delle opere artistiche, monumentali, storiche;
- hh) la manutenzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità, sino al collaudo, salvo il caso di riconsegna anticipata che verrà regolamentato con le clausole del verbale relativo;
- ii) Il libero e gratuito accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone facenti parte di altre imprese alle quali siano stati affidati lavori o forniture per conto diretto della Stazione Appaltante; nonché a richiesta della D.L. l'uso parziale da parte di suddette imprese o persone, delle opere provvisorie esistenti e per tutto il tempo occorrente all'esecuzione delle opere;
- jj) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- kk) l'onere, entro il termine che verrà stabilito dalla Direzione Lavori dal verbale di ultimazione, dello sgombero e della pulizia del cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà e, con personale idoneo, la pulizia completa e radicale dei locali. Particolare cura dovrà essere posta nella pulizia dei vetri, dei pavimenti, degli apparecchi igienici e loro accessori;
- ll) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- mm) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- nn) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- oo) qualora necessario, la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

- pp) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza; l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
- qq) ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
- rr) poiché la Stazione Appaltante fornisce il progetto completo di calcoli statici, la verifica di detti calcoli dovrà essere eseguita dall'Appaltatore. L'Appaltatore perciò, nel concorrere all'appalto dovrà aver preso conoscenza del progetto, averne controllato i calcoli statici a mezzo di professionista di sua fiducia (qualora l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità) concordando nei risultati finali e riconosciuto quindi il progetto perfettamente attendibile; con ciò egli assume piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera. Laddove l'Appaltatore ne rilevasse la necessità e convenienza, potrà modificare a sua cura e spese il progetto strutturale allegato mediante rifacimento dei calcoli e degli elaborati esecutivi a mezzo di professionista abilitato; in tal caso resta espressamente stabilito che l'eventuale introduzione di varianti nelle strutture anzidette (sia in fondazione che in elevazione) non potrà in alcun caso giustificare maggiorazioni del prezzo contrattuale (che anche sotto tale aspetto rimane fisso ed invariabile) né modifiche dimensionali ripercuotenti sulle caratteristiche funzionali, distributive, architettoniche e di fruibilità dell'opera; qualora le modifiche comportino un'economia di spesa all'appaltatore verrà riconosciuto un minor prezzo ragguagliato all'economia stessa; in ogni caso le eventuali modificazioni che l'Appaltatore intendesse introdurre nel progetto strutturale ed il relativo progetto esecutivo e calcoli dovranno essere preventivamente sottoposti all'insindacabile giudizio della Direzione Lavori e dell'Amministrazione. L'accettazione di detto progetto da parte della D.L. non solleva in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità inerenti il progetto e la sua esecuzione;
- ss) poiché la Stazione Appaltante fornisce il progetto degli impianti completo dei relativi calcoli, la verifica di detti calcoli dovrà essere eseguita dall'Appaltatore. L'Appaltatore perciò, nel concorrere all'appalto avrà preso conoscenza del progetto, averne controllato i calcoli a mezzo di professionista di sua fiducia (qualora l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità) concordando nei risultati finali e riconosciuto quindi il progetto perfettamente attendibile; con ciò egli assume piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera. Laddove l'Appaltatore ne rilevasse la necessità e convenienza, potrà modificare a sua cura e spese i progetti degli impianti mediante rifazione dei calcoli e degli elaborati esecutivi a mezzo di professionista abilitato; in tal caso resta espressamente stabilito che l'eventuale introduzione di varianti negli impianti anzidetti non potrà in alcun caso giustificare maggiorazioni del prezzo contrattuale (che anche sotto tale aspetto rimane fisso ed invariabile) né modifiche dimensionali ripercuotenti sulle caratteristiche funzionali, distributive, architettoniche e di fruibilità dell'opera; qualora le modifiche comportino un'economia di spesa all'appaltatore verrà riconosciuto un minor prezzo ragguagliato all'economia stessa; in ogni caso le eventuali modificazioni che l'Appaltatore intendesse introdurre nei progetti degli impianti ed i relativi progetti esecutivi e calcoli dovranno essere preventivamente sottoposti all'insindacabile giudizio della Direzione Lavori e dell'Amministrazione. L'accettazione di detti progetti da parte della D.L. non solleva in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità inerenti il progetto e la sua esecuzione;
- tt) la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi stabiliti dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera, pena le sanzioni di Legge;
- uu) l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge n° 46 d.d. 05.03.1990 (disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici);
- vv) l'osservanza della Circolare n° 68 del 25 novembre 1969 allegato "A" (disposizioni concernenti la realizzazione di impianti a gas sopra le 30.000 kcal);

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

- ww) l'adozione di tutti i provvedimenti, le cautele ed i mezzi, gli impianti, gli strumenti e le dotazioni necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati richiamando in particolare quanto stabilito nelle "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni" di cui al D.P.R. 07.01.1956 n. 164 e successivi decreti. A quanto sopra l'Appaltatore dovrà attenersi facendo altresì osservare tutte le norme medesime e ne sarà responsabile per contratto a tutti gli effetti civili e penali sollevando l'Amministrazione ed il personale addetto alla Direzione e sorveglianza dei lavori da ogni e qualsiasi responsabilità;
- xx) l'Impresa è inoltre responsabile della sicurezza del transito sia diurno che notturno nei tratti interessati dai lavori per cui dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada e predisporre tutto quanto stabilito quali segnalazioni regolamentari diurne e notturne, sia di cantiere che remote; cartelli, dispositivi di illuminazione sempre efficienti, arresti alternati del traffico, movieri, tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla presenza di scavi, depositi, macchinari, veicoli, deviazioni, sbarramenti, ecc..
- yy) Per quanto sopra l'Appaltatore è in obbligo di stipulare all'inizio dei lavori, un'apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile per i danni alle persone od alle cose che potessero essere provocati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti o dai mezzi d'opera, compresi veicoli e macchinari.
- zz) Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restando l'Amministrazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, sollevati da qualsiasi responsabilità civile e penali al riguardo;
- aaa) E' fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere sui lavori un assistente tecnico di gradimento della Direzione Lavori e dell'Amministrazione, ben pratico del mestiere ed in particolare di lavori del genere di quelli appaltati, capace di eseguire tracciati e rilievi con la scorta del progetto, degli schizzi e delle indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Lavori, nonché di tenere la contabilità per conto dell'Appaltatore, in contraddittorio con gli assistenti designati dell'Amministrazione Appaltante o dalla Direzione Lavori stessa. Tale assistente dovrà eseguire il lavoro fino alla sua completa ultimazione, e non potrà venire sostituito se non previo benestare della Direzione Lavori e dell'Amministrazione, comunque, con altra persona di gradimento della stessa. Il Direttore dei Lavori avrà facoltà di ordinare l'allontanamento dal cantiere degli agenti, dei capi cantiere, degli assistenti e delle maestranze in genere per insubordinazione, incapacità o negligenza grave con effetto immediato. L'appaltatore rimane in tutti i casi responsabile dei danni causati dalle maestranze succitate, anche dopo l'allontanamento delle stesse dal cantiere. L'assistente suddetto dovrà essere obbligatoriamente dotato di apparecchio telefonico mobile per garantirne la reperibilità durante tutto l'orario di lavoro;
- bbb) Obblighi dettati dal Regolamento del D.P.C.M..10.01.1991 n.55
- La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.
 - La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale.
 - Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
- ccc) Il risarcimento ai proprietari od a terzi dei danni, anche per mancato raccolto, arrecati in conseguenza sia dei depositi, impianti ed opere, sia per lo scarico di acque di qualsiasi natura, nonché per danni derivanti da qualsiasi manovra in dipendenza degli impianti medesimi.

Art. 63. Conformità agli standard sociali

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «A» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
 - a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b. fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'Art. 23 comma 2, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 64. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all' Art. 65.

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

Art. 65. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - f. corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - g. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - h. strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - i. recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - j. strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
 - k. calcestruzzi con classe di resistenza C 12/15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2008.
3. L'Appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 66. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore (Impresa Affidataria) tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a. siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b. siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 67. Custodia del cantiere e cartello di cantiere

1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 (uno) esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 400 di base e 300 di altezza, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori,

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

curandone i necessari aggiornamenti periodici. È compreso l'inserimento nel cartello di disegni a colori e loghi, secondo quanto prescritto dalla stazione appaltante quanto richiesto dalla Direzione dei Lavori

Art. 68. Responsabilità ed obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
2. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze, trova applicazione l'art. 18 del Capitolato Generale.
3. Nel caso si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori l'organo di collaudo procederà ai sensi degli artt. 224, 227 e 236 del Regolamento.
4. È fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione nel caso di colpa dell'appaltatore.

Art. 69. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all' Art. 32
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - c. per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - d. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - e. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b. la violazione delle prescrizioni di cui al c. 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell' Art. 57 del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 70. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere accertata l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente.

Art. 71. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
2. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.
3. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni regionale dei Comuni del Veneto in vigore dal 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, recepito dal Comune di [Rubano](#)-Padova con deliberazione di Giunta Comunale n.2019/0672 del 29.10.2019.
 - a. L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, i dati di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità" e ss. mm. ii.. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

- b. Il contratto è risolto di diritto, immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, a titolo di liquidazione forfetaria dei danni, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
- c. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
- d. La stazione appaltante si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalla Prefettura ai sensi dell'art. 1 septies del D. L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella L. 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.
- e. L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159
- f. Il c.d. "rapporto di cantiere" che potrà integrare il *programma settimanale* di cui all'art. Art. 24 c.8 dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.
- g. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificcherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.
- h. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza, l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
- i. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.
- j. Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale
- k. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

- I. L'impresa concorrente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 31-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Il sottoscritto operatore economico dichiara di accettare la clausola del bando/lettera d'invito in base alla quale la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Art. 72. Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore (esecutore) il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona (Veneto), delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento Generale.
2. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
3. L'appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
4. L'appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
5. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte dell'Amministrazione per il pagamento di quanto fosse dovuto per inadempienze dell'appaltatore accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del Certificato di collaudo o di Regolamento Esecuzione, previo rilascio del DURC positivo.
6. Nel caso di ritardo o mancato pagamento delle retribuzioni al personale dipendente da parte dell'appaltatore (esecutore) e/o dei subappaltatori l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento Generale;

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

7. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
8. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
9. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
10. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 73. Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.
4. In caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b. trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui all'Art. 29 e all'Art. 30 del presente Capitolato Speciale;
 - c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - d. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui all'Art. 29 e all'Art. 30 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 74. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del D.Lgs. 50/16:
 - a) le spese contrattuali; le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto gli oneri di bollatura e vidimazione dei registri di contabilità, presso l'Ufficio del registro.
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 75. Documentazione tecnica finale

1. La Ditta Appaltatrice dovrà adoperarsi per facilitare l'esercizio e la manutenzione di opere ed impianti, anche da parte del personale della Stazione Appaltante che non abbia seguito le diverse fasi di costruzione.
2. A tal fine, entro quindici giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori e comunque prima del collaudo, la Ditta Appaltatrice dovrà elaborare e fornire alla Stazione Appaltante (nel rispetto della L.37/2008):
 - a. disegni "As Built" su supporto cartaceo e magnetico in triplice copia (formato PDF e DWG di ciascuna tavola), con tutti i particolari e le indicazioni necessarie all'identificazione puntuale delle opere eseguite, con particolare riferimento alle opere strutturali e impiantistiche. Tale consegna sarà effettuata in forma di aggiornamento con specifico riferimento alle tavole di progetto esecutivo (numerazione analoga con suffisso AB) con le medesime modalità di rappresentazione e grado di dettaglio dei disegni di contratto, laddove per l'adeguata rappresentazione non sia necessario, ad esclusivo giudizio della DL, adoperare scale maggiori. Tali elaborati dovranno inoltre essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'Appaltatore.
 - b. Una documentazione esauriente sulle apparecchiature messe in opera, con le relative istruzioni per l'uso, raccolta ordinatamente in raccoglitore o fornita su supporto digitale organizzata in cartelle specifiche;
 - c. La documentazione tecnica attestante le caratteristiche costruttive dei componenti installati e dei materiali utilizzati (fotocopia della bolla di consegna, certificati di prova, omologazioni, dichiarazioni di conformità dell'impianto elettrico-termico-idrico, marchio CE, ecc.), secondo quanto richiesto dagli organismi

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

- istituzionali di verifica e controllo, necessarie per l'ottenimento delle approvazioni, autorizzazioni e collaudi degli impianti eseguiti e delle apparecchiature installate da parte delle competenti Autorità (Comune, VV.F., ISPESL, U.L.S.S., ecc.). Tutti gli elaborati suddetti dovranno essere compilati correttamente e in ogni parte secondo le indicazioni e le modalità richieste e dotati di tutti gli allegati previsti; tali elaborati dovranno inoltre essere firmati sia dal legale rappresentante dell'Appaltatore che dai tecnici nominati di cui sopra e consegnati entro e non oltre cinque giorni naturali e consecutivi da verbale di ultimazione dei lavori;
- d. Una copia di tutti i disegni definitivi ed aggiornati dei lavori eseguiti in particolare tutte le canalizzazioni entroterra dovranno essere riportate con esplicito riferimento a capisaldi certi. Una copia degli stessi disegni dovrà essere fornita su supporto informatico;
 - e. Una esauriente documentazione fotografica dello sviluppo dei lavori, suddivisa per cartelle nominate con criterio di data e indicazione della fase di lavorazione, tale che rappresenti in particolare tutti gli elementi che sono rimasti sottotraccia e le fasi costruttive più importanti.
3. La Ditta Appaltatrice dovrà altresì porre in opera, ovunque è necessario o comunque stabilito e richiesto dalla Direzione Lavori, apposite targhette con le indicazioni occorrenti alla immediata identificazione dei componenti installati. È a carico dell'Appaltatore altresì la fornitura alla Stazione Appaltante di tutti gli elementi necessari per la compilazione del libretto di centrale, richiesto dal D.P.R. n.412 / 93.
 4. **L'inadempienza da parte dell'appaltatore agli obblighi definiti da questo specifico articolo, inclusa la non corrispondenza della documentazione consegnata ai requisiti sopradescritti, comporta la Decadenza del Certificato di fine lavori, previa comunicazione PEC da parte del DLL allo scadere del termine di cui al comma 2, con assegnazione di termine perentorio di ulteriori 10 giorni.**

Art. 76. Salvaguardia ambientale

1. Nella redazione dell'Elenco prezzi sono stati considerati gli oneri che la Ditta dovrà sostenere per il rispetto delle prescrizioni riportate nel presente capitolo. Durante la gestione e l'organizzazione di cantiere la Ditta appaltatrice dovrà rispettare le prescrizioni riportate nei commi seguenti.
2. Scopo:
Definire i controlli operativi minimi che la Ditta appaltatrice deve attuare al fine di:
 - garantire l'adempimento delle principali prescrizioni normative applicabili;
 - garantire l'adeguata gestione operativa degli aspetti ambientali, e relativi impatti, connessi alle attività gestite, con particolare riguardo a quegli aspetti che l'Amministrazione Comunale ha individuati come significativi.
3. Responsabilità
La Ditta appaltatrice ha la responsabilità di assicurare, attraverso l'attuazione dei necessari controlli operativi, che le attività gestite soddisfino i requisiti ambientali espressi nel presente articolo.
Qui di seguito sono riportati i controlli operativi minimi che la Ditta appaltatrice deve attuare al fine di garantire l'adempimento delle principali prescrizioni normative applicabili, e l'adeguata gestione operativa degli aspetti ambientali più significativi, e relativi impatti, connessi alle attività gestite.
4. Rifiuti
Per quanto possibile, i rifiuti prodotti dalle diverse attività di cantiere devono essere raccolti e smaltiti in modo differenziato. Si ricorda che una corretta differenziazione dei rifiuti consente di sopportare un minor costo per

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

il loro smaltimento, costo che grava sul produttore dei rifiuti stessi. A tale scopo, nella organizzazione dell'area di cantiere deve essere individuato uno spazio dedicato alla raccolta temporanea di rifiuti solidi e liquidi, opportunamente segnalato e posto in posizione tale da agevolare il conferimento dei rifiuti da parte degli operatori e il prelievo da parte dell'incaricato alla raccolta e smaltimento.

Le operazioni di raccolta e di smaltimento dei rifiuti devono essere effettuate in osservanza del vigente Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati, e della normativa vigente in materia. In cantiere dovrà essere conservata ogni documentazione relativa al trattamento dei rifiuti, ed in particolare:

convenzione sottoscritta con un soggetto autorizzato al trattamento dei rifiuti prodotti in cantiere;

- registri di carico e scarico;
- formulario per il trasporto dei rifiuti tossico-nocivi;
- comunicazione agli Enti competenti, ove necessari, dello stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico-nocivi;
- registro oli usati;
- qualsiasi altra registrazione prevista a norma di legge.

Particolare attenzione deve essere posta nel trattamento dei rifiuti pericolosi, per i quali la normativa vigente prescriva specifiche modalità di stoccaggio provvisorio e smaltimento.

I rifiuti devono essere stoccati seguendo le indicazioni impartite dal soggetto con il quale è stata sottoscritta la convenzione per il conferimento degli stessi, e comunque in modo tale da scongiurare ogni dispersione di sostanze inquinanti. In particolare, il conferimento di rifiuti liquidi deve avvenire in recipienti stagni e, ove possibile, chiusi per evitare la tracimazione di liquidi e la diffusione di eventuali cattivi odori.

Gli oli esausti devono essere conferiti allo specifico Consorzio Obbligatorio, anche tramite Ditta a ciò autorizzata. Le vernici e i rifiuti contenenti vernici (barattoli, pennelli, stracci sporchi, ecc.) devono essere conferiti a Ditta autorizzata allo specifico trattamento. In ogni caso, è vietato spargere vernici nel suolo e nei corsi d'acqua, o versarle nella rete fognaria.

In nessun caso i rifiuti provenienti da attività di cantiere possono essere conferiti nei contenitori stradali del servizio pubblico di raccolta rifiuti, né deposti a fianco di tali cassonetti, né abbandonati in area pubblica.

È vietato l'interramento degli inerti/rifiuti negli scavi di cantiere. Il materiale di scarto e scavo, accantonato per esigenze di cantiere, deve essere mantenuto pulito; in nessun modo deve essere mescolato con il materiale di rifiuto, e deve essere riutilizzato integro al momento del recupero.

5. Inquinamento del terreno e dei corsi d'acqua.

Deve essere posta attenzione affinché siano scongiurate immissioni di sostanze inquinanti nel suolo, sottosuolo, nelle acque di falda e in corpo idrico. Qualora, a seguito di un incidente, tale evenienza dovesse verificarsi, devono essere attuate tutte le azioni possibili per contenere e risolvere l'inquinamento, anche coinvolgendo gli organi istituzionali preposti a tale compito (VV.FF.; Protezione Civile; ecc.).

Le immissioni dei reflui in fognatura, o in corpi ricettori diversi, dovranno essere autorizzate a norma di Legge, e copia di tali autorizzazioni dovranno essere conservate presso il cantiere.

6. Rumori e odori

Nella scelta della localizzazione e dell'ubicazione dei mezzi e delle attrezzature di cantiere dovranno essere valutate le diverse possibili alternative per creare minore impatto all'esterno del cantiere per quanto riguarda rumori e odori.

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

Mezzi e attrezzature devono corrispondere ai requisiti espressi dal D.lgs 27 gennaio 2010 n°17: "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.", in particolare per quanto riguarda le emissioni rumorose.

Ogni attività prevista nella fase di lavorazione del cantiere deve essere mirata al contenimento dell'inquinamento acustico. Deve essere rispettata la normativa che regola le emissioni rumorose, e devono essere reperite tutte le autorizzazioni necessarie in materia (D.P.C.M. 01.04.91, e successive modifiche ed integrazioni). Copia di dette autorizzazioni deve essere conservata presso il cantiere. In particolare, devono essere evitati rumori molesti negli orari e nei periodi stabiliti dal vigente Regolamento di Polizia Urbana.

7. Fumi e polveri

Nella scelta della localizzazione e dell'ubicazione dei mezzi e delle attrezzature di cantiere dovranno essere valutate le diverse possibili alternative per creare minore impatto all'esterno del cantiere per quanto riguarda le emissioni di fumi.

I mezzi e le attrezzature impiegate devono rispettare i limiti di emissione imposti dalla normativa applicabile. Gli automezzi della Ditta appaltatrice in uso presso il cantiere devono essere sottoposti alle periodiche verifiche di controllo delle emissioni previste a norma di legge.

È vietato usare il fuoco per distruggere rifiuti o materiali di scarto (sacchi di carta; legname per carpenteria; imballaggi di plastica; ecc.). Per contenere il sollevamento di polveri, specialmente durante la stagione estiva, dovrà essere prevista, se necessaria, la continua bagnatura del suolo.

8. Consumo di risorse

Il consumo di risorse (acqua; energia elettrica; combustibili; carburanti; materie prime; ecc.) deve essere limitato allo stretto necessario, evitando inutili sprechi (es: rubinetti d'acqua con scarsa tenuta o aperti senza motivo; lampadine accese in condizioni di buona illuminazione naturale; ecc.).

9. Decoro dell'area del cantiere

L'area del cantiere deve essere mantenuta in modo decoroso, deve essere evitata la dispersione di materiali a causa del vento, e l'eventuale vegetazione spontanea deve essere falciata con regolarità, anche nei periodi di prolungata inattività del cantiere.

Settembre 2021

IL PROGETTISTA

RTP Arch. Andrea Dondi Pinton (capogruppo)

Allegato A - Standard sociali minimi**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI**

di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6/6/2012

CIG:

Il sottoscritto _____, C.F. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, via _____, C.A.P. _____, capitale sociale Euro _____ (_____), iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, C.F. _____, partita IVA n. _____,

DICHIARA

- che la realizzazione dei Lavori oggetto del presente appalto avverrà in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:
 1. le otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale Del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO, ossia, le convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182) e la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 2. la "dichiarazione universale dei diritti umani";
 3. art. n. 32 della "convenzione sui diritti del fanciullo";
 4. la legislazione nazionale, vigente nei paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro ed alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).
- che quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182):

i bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione;

l'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi);

i minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità;

nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente;

contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Capitolato speciale d'appalto – Parte prima Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

Lavoro forzato/schiavitu' (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105):

è proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente;

ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111):

nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione e' consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98):

i lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

_____ li _____

Il dichiarante: TIMBRO della SOCIETA
e FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE/ PROCURATORE

N.B. : la presente dichiarazione deve essere **prodotta e sottoscritta** dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all'art.45, 2° comma, lett. b) e c) del D.Lgs n.50/16, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora, nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere **prodotta e sottoscritta** da ciascun legale rappresentante/procuratori delle singole imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo.

Da allegare alla presente dichiarazione:

copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del soggetto firmatario;

(se del caso): copia conforme ai sensi DPR n.445/00 della procura speciale/generale